

## LX.

## TORNATA DEL 6 LUGLIO 1883

## Presidenza del Presidente TECCHIO.

**Sommario.** — Comunicazione d'un dispaccio del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio sulla scelta di due commissari per riferire sullo stato della fillossera in Italia — Risultato della votazione per la nomina di tre commissari per la Giunta d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale — Comunicazione d'un dispaccio del presidente della Corte de' Conti che trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva fatta nella 2<sup>a</sup> quindicina di giugno volgente — Discussione del progetto di legge sul bonificamento dell'agro romano — Parlano nella discussione generale i Senatori Cambray-Digny, Pantaleoni, Canonico, Cannizzaro, Saracco, Vitelleschi e i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 a 16 inclusivamente — Osservazioni del Senatore Cannizzaro all'articolo 17 e risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 17, 18 e 19 — Considerazioni del Senatore Maggiorani all'articolo 20 e dichiarazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione degli articoli 20 e 21 ultimi del progetto — Approvazione senza discussione del progetto di legge sul riparto fra lo Stato e gli Enti interessati della spesa necessaria all'esecuzione delle opere di bonificazione contemplate dalla legge 23 luglio 1881 — Discussione del disegno di legge per la garanzia governativa al prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal Municipio di Roma — Osservazioni dei Senatori Vitelleschi, Finali e Saracco — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge — Approvazione senza discussione del disegno di legge per la concessione d'un sussidio alla Sezione di setificio dell'Istituto tecnico di Como — Discussione del progetto di legge sulla produzione dello zucchero indigeno — Osservazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Griffini, Relatore — Chiusura della discussione generale: parlano sull'articolo 1° i Senatori Brioschi, Cannizzaro, Griffini, Relatore, e il Ministro delle Finanze — Approvazione dei tre articoli del progetto — Approvazione dei tre ordini del giorno votati in proposito dalla Camera dei Deputati — Votazione dei disegni di legge discussi nella seduta — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e della Marina.

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dal signor Ministro

di Agricoltura, Industria e Commercio, la seguente lettera:

« Roma 5 luglio 1883.

« Ho l'onore di informare V. E. che ho scelti gli individui, qui appresso indicati, per far parte della Commissione che dovrà riferire al Parlamento prima del 15 marzo 1884 e dopo la campagna fillosserica del corrente anno, sopra lo stato e le condizioni della fillossera in Italia.

« Cossa comm. Alfonso, professore presso il museo industriale di Torino.

« Carnel cav. Teodoro, professore presso l'istituto superiore di Firenze.

*Il Ministro*  
BERTI ».

Leggo il risultato della votazione per la nomina di tre commissari per la Giunta d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale.

Senatori votanti . . .	71
Maggioranza . . . . .	36
Il Senatore Brioschi ebbe voti . . .	60
» Lampertico . . . . .	47

i quali rimangono eletti.

Ebbero poi i maggiori voti il Senatore Majorana con voti 35; il Senatore Saracco con voti 22, tra i quali deve aver luogo il ballottaggio.

Successivamente ebbero voti il Senatore Finali 8; il Senatore Caracciolo 6; il Senatore Boccardo 4; il Senatore Cambray-Digny 4.

I signori Senatori saranno poi pregati di deporre le loro schede per il ballottaggio tra i signori Senatori Saracco e Majorana.

Il Presidente della Corte dei conti scrive:

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con ricerca fatte dalla Corte dei conti nella 2<sup>a</sup> quindicina di giugno volgente ».

« Roma, 30 giugno 1883.

*Il Presidente*  
DUCHOQUÈ ».

### Discussione dei progetti di legge N. 76, 63, 70, 77 e 67.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno prima di tutto la discussione del progetto di legge intitolato: « Bonificazione agrario dell'agro romano ».

I signori Senatori Segretari sono pregati di dar lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Il signor Presidente dell'Ufficio Centrale, Senatore Cambray-Digny, ha la parola per una dichiarazione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'Ufficio Centrale che si è occupato di quest'importante progetto di legge, mi fece l'onore d'eleggermi a suo presidente. Io prendo dunque la parola per fare in suo nome alcune dichiarazioni prima di cominciare quest'importante discussione.

La prima questione che si è posta il vostro Ufficio Centrale è stata quella di sapere se un problema di tanta mole, di tanta entità qual'è quello del risanamento dell'agro romano, dovesse sciogliersi così rapidamente sullo scorcio della sessione; se non fosse conveniente invece di pigliar tempo a studiarlo, analizzarlo in tutte le sue parti, per poi portare una relazione completa ed estesa alla riapertura dei lavori parlamentari.

Questa questione, che aveva la sua gravità, come il Senato intende, sia che fosse risolta in un senso od in un altro, non fu dal vostro Ufficio Centrale decisa *a priori*.

L'Ufficio Centrale volle prima fare un esame accurato delle disposizioni che il progetto di legge contiene.

Esso vide allora che le principali questioni di massima, che lo informano, sono già decise da leggi anteriori.

Vide poi che i nuovi provvedimenti i quali sono proposti, sono tutti conseguenza di quelle prime questioni di massima stabilite.

D'altronde questi provvedimenti erano corroborati da un importantissimo lavoro fatto nell'altro ramo del Parlamento.

Analizzando le disposizioni del progetto e le ragioni sulle quali sono state fondate, noi ci troviamo concordi ed unanimi in questo giudizio. Noi troviamo cioè che volendo fare il

bonificazione dell'agro romano, da queste disposizioni bisognava necessariamente cominciare. Trovammo, studiandole ad una ad una, che si potevano accettare tali e quali, salvo alcune raccomandazioni che il Relatore sarebbe incaricato di fare al signor Ministro.

Signori Senatori: il vostro Ufficio Centrale non si fa illusione, e non crede già che questa legge sola basterà per il risanamento dell'agro romano. Difficoltà sorgeranno naturalmente nell'esecuzione, ostacoli non previsti si faranno avanti, lo stesso problema finanziario diventerà probabilmente più grave di quello che non sembri oggi, secondo i dati e le disposizioni di questa legge. Ma da queste disposizioni bisognava pur cominciare.

In sostanza, agli occhi dell'Ufficio Centrale, con questa legge, la soluzione del gravissimo problema sarà bene avviata; lo svolgerla efficacemente dipenderà dalla sapienza dell'onorevole signor Ministro e dall'abilità degli uomini che sotto di lui ne saranno incaricati.

In questo stato di cose, o Signori Senatori, il vostro Ufficio Centrale non ha voluto assumere la responsabilità di un ritardo nell'approvazione di queste disposizioni e m'incarica di esprimere al Senato l'opinione che neppure quest'alto Consesso debba ritardarne l'approvazione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore **PANTALEONI.** La legge della bonifica dell'agro romano originariamente partì dall'iniziativa del Senato ed ebbe l'immenso vantaggio di essere iniziata da un uomo pratico della materia, da un uomo che aveva passata, e poi pur troppo perduta la sua vita, impiegata interamente negli studi sui terreni paludosi.

Tutti voi sapete, che io qui alludo al compianto nostro Collega, il Senatore Antonio Salvagnoli.

La legge qui formulata fu da me sostenuta in Senato per convinzione personale (chè non appartenevo all'Ufficio Centrale), ritenendola assai vantaggiosa e ben ordinata.

Ed infatti essa non è stata affatto innovata per quello che riguarda la parte idraulica che ne era il fondamento.

Senonchè nell'altro ramo del Parlamento si credette conveniente di aggiungere un paragrafo all'articolo secondo, il § C, il qual pa-

ragrafo accennava al bisogno d'unire al miglioramento idraulico un bonificamento agrario, limitato presso a poco ad un circuito di 10 chilometri intorno a Roma.

Io confesso che quando quest'aggiunta alla legge venne presentata al Senato, io ero piuttosto disposto a combatterla, e furono le parole e preghiere dell'onorevole mio amico Vitelleschi, Relatore di quella, che mi trattennero dal farlo. Il motivo che mi induceva a combattere l'aggiunta C di questa legge era questo.

Quest'aggiunta mi pareva prematura e non corredata da tutti quegli studi che sono pur tanto necessari ed indispensabili in leggi che intendono ad innovare le condizioni del suolo.

Oltre a ciò quell'aggiunta intralciava lo sviluppo del resto di quella legge per la quale già s'erano fatti studi, e chiariti i concetti. Intendo parlare della legge sui lavori idraulici, i quali infatti erano già preparati dal Ministero e presentati al Parlamento fin dal 1880. Invece, quando siamo stati alla applicazione di questo articolo aggiunto, il Governo per necessità ha dovuto fare quegli studi che erano necessari e che si sarebbero dovuti far prima di proporre l'articolo; e questi studi furono consegnati ad una Commissione formata di uomini versati in questa materia. Da parte mia ho ricavato dagli studi di questa Commissione dei lumi che prima non possedevo e che mi hanno piucchè mai confermato sull'imprudenza di quest'aggiunta alla legge.

L'agro romano infatti che tutti credevano di facilissima coltivazione, si trova invece composto per tre quinti di lave o peperino e di tufi di non facile, per non dire difficile, coltivazione e privi quasi intieramente di terra vegetale; un altro quinto è formato di sabbia o marne che non si prestano molto alla coltivazione; ed un quinto, nella parte più bassa e vallosa, è un accumulamento di terre fertili che posseggono circa uno strato di 60 centimetri di *humus* coltivabile. Anche su questo ultimo quinto di terreno la Commissione osserva che non sarebbe troppo opportuno di mettere la intensiva coltivazione, in una parte che si manterrebbe per la soverchia umidità poco favorevole alla salute.

Io accenno ai fatti in generale, non per trarne delle specifiche e particolareggiate conclusioni, ma per concludere precisamente che quanto più

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1883

il problema è stato oggetto di studi, tanto maggiormente è divenuto difficile, e vedere quanto siam lontani dai precetti imperativi della lettera C dell'art. 2.

Noi, o Signori, non possiamo e non dobbiamo pretendere che un solo progetto di legge possa risolvere problemi di tanta gravità, e per i quali lo studio non è ancora arrivato a chiarirli interamente, e per cui un solo progetto di legge non sarà certo sufficiente a scioglierli.

Le considerazioni espresse dall'onorevole presidente dell'Ufficio Centrale, sono perfettamente divise da me e mi spingono a dare il mio voto favorevole a questo progetto, poichè, se non altro, in qualche punto porta senza dubbio un avanzamento nella risoluzione della questione.

Lunga e dibattuta questione è stata quella, se si dovesse prima procedere al bonificamento idraulico o al bonificamento agrario. Quantunque sia evidente che il bonificamento idraulico debba precedere l'agrario, ciò non toglie, a mio avviso, però che nello stesso tempo, mano a mano che avanza la sistemazione delle acque possa di pari passo procedere il bonificamento agrario.

Io dissi che tre quinti dell'agro romano non erano coltivabili, permettetemi di spiegare questa mia proposizione.

Nulla vi ha d'incoltivabile, lo stesso granito fatto saltare e sminuzzato dalla dinamite, come fu fatta proposta per la lava, col tempo anche esso è coltivabile, come lo è divenuto il mondo intero che probabilmente in principio non era che una quantità di massi di granito, ed altre rocce.

Però gli uomini politici debbono riguardare la questione dal punto di vista pratico, da quello della convenienza: debbono vedere cioè se vi sia tornaconto di coltivare in certe date condizioni, perchè se tornaconto non ci fosse, e quando supreme ragioni igieniche esigessero la bonifica, bisogna crearlo anche a costo di renderlo artificiale, o altrimenti rassegnarsi a subire le conseguenze di condizioni della natura, superiori all'azione dell'uomo.

In questo senso, ossia quello del tornaconto della coltura intensiva, io credo che la questione era già da lungo tempo risolta, perchè se non si è mai proceduto a coltivare l'agro romano non è già perchè ne sia mancata o la volontà o l'incentivo, poichè anzi si fecero a questo proposito molte leggi. E debbo notare che spe-

cialmente le leggi fatte da alcuni papi sono talmente severe e ricise a favorire la coltura, che stabilivano non solamente premi assai larghi per quella, ma anche multe vistose per chi non la praticasse e presentavano un cumulo tale di vantaggi da rendere certamente remunerativa la coltura artificiale se quello fosse stato possibile per i proprietari.

Questa è una delle gravi considerazioni che sempre mi hanno trattenuto dal giudicare troppo leggermente del bonificamento dell'agro romano. Però, se si va più addentro nella questione, io credo che si troverà che se la coltivazione non è remunerativa per il proprietario puro, non è già detto che non lo possa essere per il proprietario coltivatore.

E se voi leggete la bella e dotta Relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento da un uomo certamente distintissimo, che mi onoro di chiamare amico, il Peruzzi, su questo argomento, voi troverete un'abbondanza di fatti, già conosciuti d'altronde, che mostrano come si possa coll'enfiteusi e col lavoro, dando in mano il terreno a chi lo coltiva, ottenere una coltivazione remunerativa, poichè essa si è fatta per molti anni e si fa ancora in diverse parti di questo territorio.

Un'altra condizione certamente è indispensabile al successo, e per essere giusti anche con quelli che proposero l'aggiunta C all'art. 2, anch'essi partivano da questo principio.

Ed è, che non si deve cominciare la bonificazione all'azzardo, ma cominciare dai grandi centri per procedere verso la circonferenza. Il riattaccarlo al centro di Roma è certo utilissimo, tanto più che con ciò si genera il vantaggio di mettere la produzione a lato al consumatore e quindi è bene che si possa, in principio generale, e si debba piuttosto cominciare la bonifica o da Roma o dagli altri centri suburbicari, come fu fatto in altri casi che sono dalla relazione del Peruzzi stati citati, ad esempio come si è fatto a Zagarolo dove le enfiteusi furono fondate dalla famiglia Rospigliosi da oltre un secolo. Anche lì si partì dal centro e man mano si andò diffondendo la coltura colla enfiteusi; e ne crebbero la popolazione, la coltura e la salubrità. Così successe a Genzano dove i Cesarini fecero la stessa operazione o la facilitarono, offrendo terre a buoni patti.

Ora questi due principi: il partire dai centri

popolati, e dare le terre in mano allo stesso coltivatore - io li trovo ammessi e sviluppati nella legge attuale; ed ecco il perchè io la voterò con piena coscienza, non però come una legge definitiva, perchè credo che sarà modificata parecchie volte, e più altre leggi si dovranno fare, prima di arrivare ad ottenere ciò che ci proponiamo, cioè il rinsanicamento dell'agro romano.

Permettete anzi ad un vecchio medico di prevenirvi di un fatto, perchè non vi lasciate troppo sedurre dalle illusioni: vi dirò che i primi miglioramenti, specialmente idraulici, porteranno per necessità un aumento delle febbri.

I lavori agrari, e specialmente idraulici, mettendo allo scoperto i terreni che prima giacevano sott'acqua o coperti, ne avviene che questi terreni riscaldati dal sole accrescono le genesi e sviluppo de' miasmi e con ciò le cause della malaria.

Io ho preso grande interesse in altri tempi ai lavori che si facevano nelle maremme toscane dove come dice il Giusti:

Il Sovrano lemme lemme  
Asciugava tasche e maremme.

e ho verificato con mio dispiacere che nei primi tempi le febbri crebbero; ma poscia a poco a poco successe il rinsanicamento del suolo e lo prova l'accresciuta popolazione di Cecina e del Grossetano, ed altre regioni di maremma.

Ho fatto osservare questo perchè ho udito muovere accuse contro la coltivazione delle Tre Fontane. Io ho voluto verificare i fatti, e dalle statistiche che ho trovato colà, risulta che nella parte dove la coltivazione è già da parecchi anni in corso, non c'è stato più aumento di febbri. L'aumento di febbri c'è in una parte più lontana dal centro delle Tre Fontane, nella sfera più esterna, dove il terreno fu nuovamente aperto; e questo, io credo, succederà sempre o almeno quasi sempre. Credo che lo stesso movimento di terra che si è fatto, e che si fa nella parte superiore della città per la fabbricazione abbia prodotto un accrescimento di febbri, e le ha prodotte in inverno, stagione durante la quale, nei tempi passati, da noi le febbri erano più che rarissime.

Dunque io voterò la legge con piena coscienza

che la medesima possa rendere dell'utilità perchè acclude due principî che credo molto vantaggiosi, e ad onta che la legge sia tutt'altro che definitiva.

Il primo principio è di partire da un centro popolato e coltivato per estendere gradualmente la coltivazione; il secondo poi, che si cerchi per quanto è possibile, che dove il proprietario non trovi utilità al miglioramento - cosa che temo forte, succederà troppo spesso - si facciano delle enfiteusi, ossia si accordino le terre al coltivatore, dandogli tutti quei vantaggi che si possono, colla nostra finanza ed a tenore della legge, giacchè questa legge cerca di riparare agli svantaggi economici, offrendo artificiali vantaggi al coltivatore onde compensarlo di quelli, e se gli ultimi saranno più forti dei primi il successo sarà certo.

Un sol dubbio mi viene, e spero che l'onorevole Ministro o il Relatore colle spiegazioni che vorranno darmi sapranno farlo dileguare.

Nell'art. 15, mi pare, si accenna che pei terreni espropriati è facoltizzato il Governo a darli in enfiteusi o ad alienarli anche a trattativa privata.

Non si considera però il caso, che non si riuscisse nè all'una cosa nè all'altra, e parmi che bisogna prevedere anche questo. Ora, se ciò accadesse, il Governo dovrà provvedere col coltivarli esso questi terreni. Ebbene, in questo caso io confesso non veggo nessun provvedimento migliore che quello d'impiegare carcerati per tale coltivazione. Mi duole di trovarmi in disaccordo con un uomo egregio, mio amico e Collega illustre, il Tommasi-Crudeli, il quale preferisce il lavoro della mano libera. In ogni cosa dove si tratta di libera concorrenza, la mano libera, e tanto più la mano libera interessata, equivale al doppio, al triplo della mano del servo della pena, ma quando si tratta di prendere delle febbri perniciose, in verità io trovo che fra due da esporsi a questo rischio preferisco che sia un uomo di pena piuttostochè un galantuomo o un padre di famiglia.

E poi, in questione di salute, io ritengo che è molto più difficile che il male prenda ad un uomo di pena, perchè questo non è mai esposto all'aria notturna; ed oltre a non esporsi all'aria notturna ha sempre l'aiuto immediato, l'assistenza quotidiana del medico, ciò che potrebbe mancare ad un libero lavorante.

È vero che sotto questo punto di vista è stato molto migliorato l'agro romano per le cure del municipio di Roma, poichè esso ha portato l'aiuto sanitario, l'assistenza della medicina per ogni dove.

Ma quest'assistenza non si può avere così pronta, così disciplinata fra uomini liberi come la si ha per gli uomini dell'ergastolo, meno esposti quindi e a prendere ed a soccombere dalle febbri.

Debbo infine sottoporre un'altra questione, o piuttosto trarre l'attenzione del Ministro ad un fatto che si connette alquanto col progetto del bonificamento agrario.

Il Consiglio sanitario municipale di Roma, del quale ho l'onore di far parte, è stato non ha guari interrogato sopra una misura sanitaria sulla quale io, trovandomi lontano da Roma, non potei interloquire, e solo scrissi essere io a quella proposta contrarissimo. Si tratterebbe infatti delle immondezze e concimi raccolti nella città i quali si devono per misura igienica trasportare ad una certa distanza dalla città.

Questo trasporto, oltre all'essere alquanto dispendioso, si è ritenuto generalmente poter recare un'influenza dannosa sull'aria. Su questo secondo punto io sono invece d'avviso che portate le immondezze ad una debita distanza e gettate in luoghi avvallati non ci sia pericolo alcuno per i cittadini.

Ma qui non discuterò della questione igienica sulla quale il Senato non è chiamato a discutere.

Per la questione igienica frattanto si è dunque proposto di fare adottare il sistema di Liverpool, di Birmingham, o Manchester che sia; cioè di bruciare tutte le immondezze e prodotti di stalla, e distruggerli in appositi apparecchi anche *fumivori*, per convertirle in cenere. A conti fatti pare che ci fosse forse un tornaconto materiale in tale cremazione piuttosto che servirsi di un trasporto lontano.

Io però confesso che mi sono sempre preoccupato moltissimo della questione dell'*humus*, mancante nella campagna romana. Codesto *humus* manca soltanto dopo il secolare abbandono delle colture; giacchè io sono più che persuaso, che non è per certo mancato nei tempi nei quali la mano dell'uomo coltivava l'agro romano e nei quali fra Terracina

e Roma si contavano, secondo Plinio, 72 città, che saranno stati villaggi o paghi, come a voi più piace, ma che ad ogni modo dimostrano come allora la campagna fosse popolata ed era difatti abitata dai Volsci ed in parte anche dai Latini.

È indubitabile adunque che c'era a quei tempi della terra vegetale in abbondanza nell'agro romano, la quale terra vegetale è oggi tutta sparita per mancanza della coltivazione, e per le piogge continue che l'hanno trasportata nei letti dei torrenti e dei fiumi.

Orbene, notate, che l'uomo non ha mai fatto nulla per arrestare questa scomparsa progressiva di terra vegetale. È proprio una grande verità che l'uomo sia il più ingrato, il meno previdente di quanti animali popolano la terra!

Noi lasciamo trasportare via tutta la terra vegetale dai fiumi i quali poi col deposito accrescono il litorale, allungano il corso dei fiumi rendendo il declivio minore e regalandoci per giunta delle funeste inondazioni, che purtroppo si vanno facendo sempre più frequenti. Noi abbruciamo tutto il combustibile che ci dà la natura, distruggendo le foreste che impediscono le piene e lo sviluppo del terreno fruttifero, ci serviamo del legname per i nostri bisogni, e non diamo neppure a questa terra il rifiuto del nostro corpo perchè lo mandiamo nei fiumi ad appestarne le acque, non le rendiamo i nostri corpi come fanno gli altri animali che danno un ottimo concime, perchè giustamente li abbruciamo col sistema crematorio o li seppelliamo nei cimiteri.

Che cosa ritorniamo noi alla terra, alla quale togliamo avidamente tutti i prodotti? Nulla! Ed io penso che allora soltanto si potrà progredire nella coltura agraria quando ci persuaderemo che bisogna ritornare alla terra, in qualche modo, parte dei suoi prodotti.

Quindi è che, a me pare, si potrebbe almeno volgere in beneficio dell'agro romano quel tanto di concime che si può ricavare e dalle strade di Roma e dalle sue chiaviche e dalle stalle. Io non so se l'agro romano abbia o no bisogno d'ingrasso; non sono agricoltore in Roma, ma so però che in altri paesi il concime si paga carissimo e qui si paga perchè lo portino via. Quindi è che, a me pare, non si debba lasciar perdere un tesoro simile e che combinando le ragioni igieniche con le agrarie

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1883

meglio varrebbe, anzi che distruggere, usufruire quei prodotti se vorremo fare della coltura e soprattutto intensiva.

Ad ogni modo il Ministro potrà vedere se sia il caso di avvalorare la combustione del concime, oppure di cercare che si impieghi piuttosto nella coltura dell'agro romano.

Ed io non chiedo che di portare su ciò la di lui attenzione.

E con questo ho finito di esporre quelle poche osservazioni che mi parvero del caso sopra la legge, la quale io voterò con piena coscienza, che essa approdi in qualche modo al pubblico bene.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Mentre io mi unisco molto volentieri al primo passo che segna questa legge sulla grande questione della bonifica dell'agro romano, mi permetterò di fare all'onorevole signor Ministro una semplice preghiera; ed è questa: che negli altri passi che egli verrà facendo su questa via, voglia tener conto di questi due punti, vale a dire: in primo luogo di far sì, che il bonificamento agrario si irradii non solo dal centro della città di Roma, ma eziandio da altri centri di popolazione, quali sarebbero, ad esempio, le città ed i comuni che si trovano lunghesso le falde dei colli Laziali; ed in secondo luogo, di voler sollecitare, d'accordo con l'onorevole ed egregio suo Collega dei Lavori Pubblici, l'attuazione la più rapida possibile della bonifica idraulica, affinchè non avvenga per avventura che le opere di bonifica agraria si trovino ad ogni istante intralciate dalle condizioni telluriche del sottosuolo dell'agro romano.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Avendo l'onorevole Pantaleoni svolto le ragioni per le quali appoggia la legge, non credo di doverlo seguire in tutto il vasto campo nel quale egli si è inoltrato. Solamente mi affretto a rispondere alla interrogazione categorica che mi ha rivolta riguardo all'applicazione dell'art. 15, e lo farò anche nella discussione generale, poichè l'onorevole Senatore mi ha interrogato nella discussione generale.

L'onorevole Pantaleoni dice: avete nell'ar-

ticolo 15 dato facoltà al Governo di concedere in enfiteusi i possessi che saranno espropriati, e se ciò non riesce, che cosa ne sarà?

La risposta l'ha già data l'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale. Questa è una legge che accorda facoltà al Governo per incominciare l'impresa. Ove insorgano difficoltà insormontabili, si ricorrerà al potere legislativo per chiedere i provvedimenti necessari, ed allora si vedrà.

L'indole della legge è di dare facoltà al Governo perchè possa tentare, anzi incominciare l'impresa. Io credo che, adottando bene la legge, il Governo non sarà costretto ad espropriare che pochi possessi, e che per quelli che sarà obbligato ad espropriare, sarà facile di concederli in enfiteusi; ma ove queste speranze non fossero realizzate, allora sarà il tempo di provvedere, perocchè non è al momento attuale che si possono prevedere tutti i casi possibili.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. L'onorevole presidente dell'Ufficio Centrale tra le ragioni che hanno indotto l'Ufficio Centrale e che indurranno, credo, il Senato intero a votare questa legge, disse: « egli è perchè questa legge non è nuova, ed i principî fondamentali sui quali poggia sono già stati discussi altra volta e sono contenuti in grandissima parte nella legge del 1878, specialmente all'art. 2, come si è notato! » Io concordo pienamente in questo sentimento dell'onorevole presidente dell'Ufficio Centrale, e dirò schiettamente che il Governo non avrebbe in questi ultimi giorni delle sedute del Senato, presentato questo progetto di legge, se i principî sui quali si fonda non fossero già stati implicitamente accettati.

Ogni ritardo sarebbe ora nocivo. Questo concetto campeggia nella bella Relazione dell'ottimo Senatore Cannizzaro; ogni ritardo sarebbe nocivo in una questione che come questa, già da 12 o 13 anni si va dibattendo, specie quando poi in conclusione tutti riconoscono che le difficoltà straordinarie che prima si erano immaginate non esistono o almeno non sono straordinariamente grandi.

Il concetto fondamentale è la distinzione tra

il bonificamento idraulico ed il bonificamento agrario.

Questo concetto semplice fu per lungo tempo esposto con molta confusione. E medesimamente non ben si vide che come è necessario che il bonificamento idraulico preceda, così è pure da ritenersi che, senza il bonificamento agrario, il bonificamento idraulico, non si può mantenere.

Questa verità è da figgersi eziandio profondamente nell'intelletto nostro.

Se domani bonificassimo idraulicamente tutto l'agro romano ed indi lo lasciassimo a sè senza curarne la coltura, senza ridurre i latifondi, senza costruirvi entro case, senza trasformarne in una parola la coltura, la bonificazione idraulica scomparirebbe nuovamente.

Se l'agro romano restasse con la bonificazione idraulica, con la scarsa popolazione che ha presentemente, esso non darebbe migliori frutti di quello che dia ora.

Io credo che il bonificamento idraulico, a breve andare di tempo, sarebbe manomesso e noi avremmo speso una gran parte di danaro senza nulla ottenere.

Dunque per trarre partito dal bonificamento idraulico è necessario il bonificamento agrario, ed ecco allora la necessità della legge.

Il bonificamento agrario, checchè si dica in contrario, appunto consiste in gran parte nella spezzatura dei latifondi e nell'aumento degli abitanti.

Nè il primo nè il secondo bene si può conseguire se la coltura non muta, per avere un numero di abitanti nell'agro romano, che è il punto capitale della legge, bisogna trasformare la coltura e bisogna che vi intervenga la divisione dei latifondi e nel tempo stesso la erezione di fabbricati.

Trasformazione della coltura, divisione dei latifondi, costruzione di casamenti rurali, aumento di abitanti, sono tutte cose che si collegano strettamente insieme e che costituiscono ciò che noi chiamiamo bonificamento agrario.

Non voglio neanche esaminare il problema se questa coltura, trasformandosi, dia un prodotto maggiore di quello che dà ora; ma dirò che due anni or sono si è nominata una Commissione coll'incarico di esaminare se da per tutto, dove i latifondi si erano dati ad enfiteusi

od anche si erano alienati, spezzandoli, se in questi luoghi, la ricchezza si era aumentata, e se nel tempo stesso si era aumentata la popolazione. I dati che raccolse questa Commissione concordano pienamente nell'idea che io ho espresso.

A me pare poi che, al di là delle prescrizioni per la trasformazione dell'agricoltura, c'è una potente arma che dovrà vincere ogni ostacolo, la legge cioè del 1865, e penso appunto che se i Papi non riuscirono in questa grande impresa, si è precisamente perchè non avevano la legge dell'espropriazione forzata.

Noi applichiamo a quell'oggetto una legge la quale nelle condizioni presenti deve rimuovere ogni ostacolo, quando questi ostacoli si presentassero.

Ma io non credo neanche che gli ostacoli saranno poi così numerosi, e penso che la maggior parte dei proprietari che posseggono entro il circolo dei dieci chilometri, si presteranno facilmente ad eseguire le disposizioni della legge.

Ma l'onorevole Senatore Pantaleoni diceva: « Quando voi avrete espropriato, se non trovate a dare in enfiteusi o ad alienare i beni espropriati, che cosa farete? Volete conservarli per voi? Volete servirvi dei condannati per lavorarli? » Questa è una questione che è stata molto dibattuta.

Di fatto il Governo, nel suo primo progetto, aveva stabilito che i beni espropriati dovessero essere occupati dal Governo stesso; che il Governo dovesse avere un'amministrazione, e che, quando esso avesse trasformato la coltura di questi beni, allora li avrebbe potuti mettere in vendita a lotti molto più piccoli di quelli che erano prima o tornarli, rimborsandosi delle spese, ai primi possessori.

La Commissione della Camera ha notato che c'era un grande pericolo nel creare un'amministrazione nuova, la quale espropriasse, tenesse a sè i beni, e dovesse quindi governarli e coltivarli.

Io di questo mi convinsi, ed in conseguenza recedetti dal sistema di occupazione, ed accettai che li passasse subito all'espropriazione per poi darli in enfiteusi, od alienarli a vendita.

Rimane pur sempre a determinare quello che si abbia a fare dei detti beni tra il tempo che corre fra l'espropriazione e quello delle messa

in vendita, o della concessione ad enfiteusi. Questo e non altro. Ed in primo non è necessario che il Governo evochi a sè questi beni, ma è preferibile che esso li lasci al proprietario finchè li abbia potuti dare in enfiteusi, o altrimenti li abbia potuti vendere; li lasceremo nelle mani del proprietario per evitare spese di amministrazione o di coltura. Non veggio che in ciò vi sia o vi possa essere difficoltà alcuna.

D'altra parte è da notare che questo progetto vorrà essere ancora via facendo modificato. Le leggi della natura di questo non si possono improvvisare a creare perfette.

È certo che in talune parti vorranno essere emendate e corrette nell'applicazione. E così faremo, e quando le difficoltà si presenteranno ed i difetti si conosceranno, allora cercheremo di superare le prime e correggere i secondi.

La materia delle bonifiche è sempre grave; gravissima è quella dell'agro romano, poichè si tratta di bonifiche che non conosciamo ancora perfettamente bene, e per conoscerle non basterà il fare solo ragionamento od istituire semplici Commissioni, ma converrà che ci vediamo bene addentro con la zappa.

In quanto a ciò che diceva l'onorevole Pantaleoni riguardo al Consiglio sanitario, egli sa benissimo che c'è l'articolo 20 che provvede all'uopo, ed in forza di esso il Governo prenderà tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'igiene anche durante i lavori.

Occorreranno così una quantità di prescrizioni durante i lavori, e queste prescrizioni si eseguiranno in forza dell'articolo 20.

Quanto a quello che mi chiedeva l'onorevole Senatore Canonico, io gli dirò che non vorrei risolvere alcun quesito in anticipazione, tanto più che una Commissione sarà incaricata di esaminare e determinare molte di queste norme. Del resto io credo che la colonizzazione od almeno la trasformazione dell'agro romano sarà tentata non in un senso solo, ma in più sensi.

Quanto al far precedere il bonificamento idraulico, credo che il mio onorevole Collega dei Lavori Pubblici abbia già tutto in pronto, e per quanto riguarda la sfera dei dieci chilometri non abbiamo che la Valle d'Almona, la quale porta una bonificazione idraulica di poca spesa e di poca durata; mi pare invero che la somma occorrente sia preventivata in 64 mila

lire. Il relativo progetto del resto per il riparto delle spese del bonificamento idraulico è già presentato al Senato per l'approvazione.

Io credo pertanto che possa il Senato dare il voto a questo disegno di legge. Esso, come dicemmo, non è nuovo ed è con esso certo il bonificamento agrario. La legge dal 1865 vi sta a base, ma i proprietari, se vogliono, possono sottrarsi all'applicazione di detta legge. I proprietari sono chiamati a cooperare ad una grande opera di civiltà; sappiano essi rispondere con nobiltà alla chiamata.

Cominciamo intanto questo gran lavoro, il tempo ci indicherà quello che resti a fare, e quello che fare ora possiamo con energia di volere e con sforzi instancabili e ben continuati e diretti.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. L'onorevole Senatore Canonico ha rivolto al Ministro dei Lavori Pubblici una particolare preghiera, affinchè i lavori di bonificamento agrario dell'agro romano vadano congiunti con quelli per il bonificamento idraulico.

Il pensiero che muove l'onorevole Senatore Canonico è giustissimo. Infatti all'ordine del giorno di questa medesima seduta stanno due progetti di legge: l'uno, ora in discussione, in cui si provvede al bonificamento agrario; l'altro, che viene subito dopo, in cui si parla del riparto tra lo Stato e gli enti interessati nella spesa per varie opere, la prima delle quali è appunto questa del bonificamento idraulico dell'agro romano.

Questi due disegni di legge sono come due gemelli; essi procedono insieme, e così i due Ministri procederanno insieme d'accordo, mirando al medesimo scopo e facendo tutti gli sforzi affinchè una buona volta sia dato mano a quest'opera ingente, la quale io non so se la presente generazione vedrà compiuta, ma gli è certo che la vedrà fra non molto incominciata.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, diceva poco fa che il presente disegno di legge non è che un primo passo per arrivare al bonificamento dell'agro romano; il resto verrà più

tardi; e così, *fata viam invenient*, come dicevano i padri nostri.

Ora, credo ancor io che, laddove i proprietari si prestino volenterosi a dar esecuzione a questa legge, le cose cammineranno a meraviglia, ed in questa previsione niuno di noi è che non debba essere disposto a rendere il voto favorevole al disegno di legge che presentemente si discute. Ma bisogna anche prevedere il caso, non impossibile nè improbabile, che molti proprietari si rifiutino, per ragioni d'interessi che non si discutono, a secondare le intenzioni del Governo e del Parlamento, ed in questo caso mi premerebbe di conoscere l'opinione del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, intorno al punto seguente: se cioè i termini di questa legge consentano al Governo di andare a gradi nell'applicazione delle disposizioni che essa contiene.

Io non vorrei che una volta aperto il periodo delle espropriazioni, ci trovassimo condotti per legge di necessità, a procedere innanzi e subirne tutte le conseguenze.

Desidero pertanto di conoscere quel che ne pensino il Governo e la Commissione, poichè questo mi sembra un punto abbastanza delicato che franchi la spesa di chiarire, così nell'interesse del Governo, che in quello dei privati. In materia di espropriazione forzata, è principio generalmente ammesso e conforme ai principî di buona giustizia che venga prestabilito un termine entro il quale l'espropriante debba usare del diritto che la legge gli accorda, avvegnachè non sia cosa giusta nè equa, che i proprietari rimangano lungamente in uno stato di incertezza che loro non permette di disporre liberamente delle proprie sostanze. Io trovo adunque una lacuna in questa legge per ciò che non segna il termine oltre il quale i proprietari dei terreni debbono ritenersi sciolti dal vincolo della espropriazione se lo Stato non avrà usato del diritto che questa legge gli accorda.

Mi sembra d'altronde di aver inteso, non ricordo bene se qui od altrove, e credo fermamente ancor io, che il bonificamento dell'agro romano richiederà assai tempo, e vi ha chi pensa, che durerà 40 o 50 anni; e però non crederei che si vogliano lasciare i proprietari sotto questo incubo della espropriazione per causa di

pubblica utilità, assai poco rispettoso del diritto privato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore SARACCO. Io quindi mi sentirò molto più disposto a dare il voto favorevole a questo disegno di legge quando avrò ricevuto dal Governo gli schiarimenti opportuni intorno al modo ed al tempo, entro il quale verranno iniziati e compiuti i lavori preparatorî per l'esecuzione della legge.

Questi schiarimenti mi paiono necessari anche nel rapporto della spesa che verrà ad aggravare il bilancio dello Stato, ed in quello che sto per dire, sono certo di ottenere il consenso del signor Ministro delle Finanze.

Sta bene che si sappia, anzi mi par necessario che il Governo dia le più ampie assicurazioni, che le disposizioni di questa legge vogliono essere intese nel senso di una semplice facoltà della quale il Governo potrà usare a secondo degli eventi, imperciocchè, se fosse altrimenti, dovrei pregare il signor Ministro delle Finanze che mi volesse dire dove troverà i denari per soddisfare il prezzo dei terreni che si dovessero espropriare, onde compiere il bonificamento dell'agro romano. La nostra legge di contabilità determina che ad ogni spesa nuova si debbano indicare i mezzi coi quali si intende far fronte a questa spesa; e nel caso nostro, non mi pare che sia molto rassicurante la formola usata nell'art. 19 della legge, dove è detto che alla spesa per il bonificamento agrario dell'agro romano si provvederà più tardi con opportuni stanziamenti nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ho visto però, non senza qualche meraviglia, che una somma di un milione e duecento mila lire verrà divertita da altri usi per essere applicata all'esecuzione di questa legge, ed a tale riguardo mi occorre avere qualche spiegazione.

Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio diceva poc'anzi che il bonificamento idraulico dell'agro romano deve, per comune consenso, precedere il bonificamento agrario, di cui si parla in questa legge.

Non è dunque facile a capire come il signor Ministro dei Lavori Pubblici abbia consentito ad abbandonare una parte della somma accordata dalla legge del 23 luglio 1881, in 5,200,000 lire perchè si provvedesse all'esecuzione di certe opere dirette al bonificamento idraulico di una

parte dell'agro romano. A niuno cadrà in pensiero, che la somma accordata colla legge del 1881 sia sufficiente al bisogno, e ve ne sia d'avanzo, tanto che il Ministro dei Lavori Pubblici abbia potuto immaginare che, cedendo al suo Collega il Ministro di Agricoltura e Commercio una parte cospicua di quel primo stanziamento, ossia la somma di un milione e duecento mila lire, per le occorrenze del bonificamento agrario, riesca possibile portare a termine le opere divise per legge, le quali vennero appunto disposte nel fine di ottenere quel bonificamento idraulico, che per comune consenso deve precedere il bonificamento agrario della campagna romana. Verrà dunque la volta, e non sarà lontano il giorno in cui il signor Ministro dei Lavori Pubblici domanderà che gli sia restituita con usura quella somma che ha voluto regalare al suo Collega, onde si faccia un po' d'onore in occasione del presente disegno di legge; e la verità è questa: che noi ci prepariamo ad affrontare l'esecuzione di un'opera gigantesca, com'è quella del bonificamento dell'agro romano, intorno della quale si sono indarno affaticate tante generazioni, senza che alcuno pensi a domandarsi dove si troverà quel po' di denaro che si dovrà spendere, solo a voler iniziare il colossale lavoro.

*Fata*, ripeterò concludendo, *viam invenient*. Ma per ciò appunto io desidero ricevere dal Governo l'assicurazione che, nel dare esecuzione a questa legge, si procederà con molta prudenza, senza impegnare la finanza a dover sostenere le conseguenze dei giudizi di espropriazione che accadesse di iniziare su vasta scala, dietro rifiuto dei proprietari interessati. Io penso che le disposizioni di questa legge consentano al Governo la facoltà di procedere per gradi, e penso che così si farà. Pur nondimeno io sarò grato al mio illustre amico, il Ministro d'Agricoltura e Commercio, se vorrà favorirmi quelle maggior assicurazioni che mi permettano di rendere il voto favorevole al presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

**Senatore VITELLESCHI.** Mi sono astenuto dal prendere la parola su questo soggetto, perchè vedevo che esso riscontrava il generale favore; nè poteva essere altrimenti, essendo l'opera sua che il Senato approva; e perciò mi pareva inu-

tile fare sciupo di tempo con omelie che non hanno scopo. Però, avendo l'onorevole Pantaleoni, e mi pare anche l'onorevole Saracco, sollevato una questione speciale che è forse la più grave che si presenti in questo progetto di legge, io, con brevissime parole, dirò quale è il concetto che mi faccio della risoluzione di questa questione.

L'onorevole Pantaleoni diceva: Che cosa avverrà se, rifiutandosi i proprietari di fare essi stessi i miglioramenti voluti, si sarà costretti a mettere i terreni o in vendita od in enfiteusi, ed accadesse che questi non trovassero acquirenti? Ora questa situazione così assoluta è impossibile. Gli acquirenti si trovano sempre: la questione sarà di prezzo. E qui sorge l'altra questione del tornaconto, questione complicatissima, per svolgere la quale ci vorrebbe delle lunghe ore. Ma il fatto sta che è possibile che nell'incominciamento di quest'operazione, la mancanza di esperimenti, e quella specie di discredito che pesa per lunghe dicerie fatte sopra questo soggetto, facciano sì che questi terreni difficilmente possano venderli a buone condizioni. Questa sarà precisamente la causa dell'impiego di capitale che dovrà fare lo Stato in tale operazione. Però, siccome non ci è alcuna ragione di ritenere che laddove vi è terra, sole e acqua non debba esserci produzione, così per i compratori sarà questione di mettere il proprio danaro o al 6, o al 5, o al 4 per cento, ma non possono mancare in alcun caso.

E d'altronde sopra questa questione si parte da noi da un falso concetto, cioè che si possa prendere dalla terra quello che si prende sul consolidato.

Se si guarda al Belgio, o all'Inghilterra si vedrà che in quei paesi la terra forse darà il due e, se si calcola tutto il capitale che vi è impiegato, l'1 1/2. Qui invece la terra dà il 5, e molti anche sono favoriti del 6. Ora, appunto la difficoltà di passare dal 5 per cento al 4, al 3 od al 2 1/2, o a quel che sarà, non può essere superata senza l'aiuto dello Stato che paghi alla pari gli antichi proprietari. Quindi io ammetto la possibilità che, per una certa quantità di questi lotti, il Governo dovrà forse rimetterci un poco. Ammetto questo caso; ma è certo che, quando gli intraprenditori, avendo comperato a migliori condizioni ed avendo un piccolo terreno sul quale operare, potranno cominciare

ad ottenere qualche risultato, questo risultato toglierà il discredito e servirà ad invitare l'industria, tanto che pian piano i secondi lotti il Governo li venderà meno male; e può dirsi che alla lunga avrà tanta difficoltà ad espropriarli, quanta ne avrebbero i concorrenti per acquistarli. Ora l'onor. Saracco diceva: « ma tutto questo ci castrà tutto di un tratto sulle braccia ». Se l'onorevole Saracco ha letto attentamente questa legge, vedrà che è sempre facoltativa; in essa si dice sempre: « Il Governo avrà diritto, il Governo avrà facoltà ».

Quale sarà il modo pratico? Il modo pratico sarà che forse un certo numero fra i più restii sarà espropriato, e che sopra costoro si faranno i primi esperimenti. Riusciranno? Io ne sono convinto, poichè, come ho detto, non capisco perchè questa terra debba essere improduttiva e debba ascrivere a gran ventura quando renda 50 o 60 lire all'ettaro! Ma supponendo pure che questi esperimenti non riuscissero, il Governo è sempre in diritto, in facoltà di fare o non fare. E per lo meno lo Stato avrà questa soddisfazione d'aver fatto l'unico tentativo possibile, l'unico tentativo che non è stato mai fatto da che dura questa questione la quale data da lunghi secoli.

Questo terreno della campagna romana abbandonato per una quantità di vicende che sarebbe lungo enumerare, dal capitale e dal lavoro, è arrivato finalmente ad equilibrarsi economicamente. Ed oggi questo terreno allo stato di natura rende quel che deve rendere; il proprietario di una tenuta della campagna romana è ricco quanto il proprietario di una terra di Lombardia. Solamente però per questa ricchezza occupa un terreno venti volte maggiore. Si tratta dunque di venire ad una specie di liquidazione.

Ora, questa liquidazione non si fa facilmente. È evidente che, mentre da una parte si dice di non poter far niente, dall'altra si dice, con buona ragione, che si debba poter far meglio.

Da venti anni che io sieguro con amore questa questione, ho sempre espresso la mia opinione nel senso che non c'è che una sola via per risolverla, ed è quella di fare dei tentativi.

Io non credo che si potesse far nulla di meglio di quel che si è fatto con questa legge, perchè, o queste espropriazioni e queste con-

cessioni riusciranno, ed allora noi avremo vinto (e forse i vinti se ne troveranno tanto bene quanto i vincitori), o questi tentativi non riusciranno, lo che non è probabile perchè saranno fatti in condizioni straordinariamente vantaggiose, ed allora noi ci saremo ritirati davanti a quell'argomento che è sempre *irrefutabile, che è il fatto*.

Non credo poi che possano derivare allo Stato grandi pericoli, quantunque ritenga che esso dovrà impiegarci un importante capitale, ed avere anche delle perdite.

A questo mondo nulla si fa senza spesa e senza lavoro; io non conosco questioni che si risolvano a parole. Ritengo quindi, che la maniera con cui questa questione è posata offre allo Stato il modo di fare successivamente e gradualmente dei tentativi, che, se riusciranno, saranno a nostro beneficio ed anche in vantaggio dei nostri avversari in questa materia, e, se non riusciranno, ci avranno per lo meno dato la coscienza di aver fatto il nostro dovere.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si preoccupò della questione mossa dall'onorevole Senatore Saracco. Io peraltro gli farò osservare anzitutto che nel progetto di legge si dà facoltà, non obbligo al Governo di espropriare.

Ed è a ricordare che il Governo non dovrà prendere una risoluzione prima di 16 mesi.

Se si fosse trattato d'impegnare il Governo in una cosa che dovesse farsi da qui ad uno o due mesi, naturalmente che si sarebbe chiesto al Governo di fare fin d'ora un esatto conto dei fondi disponibili, prima di mettersi nell'impresa; ma una volta che l'esecuzione di questa legge richiederà un mese per le sole operazioni preliminari, altri sei per l'esame, altri tre per l'accettazione e il rifiuto, e così in complesso almeno sedici mesi, ne viene adunque che soltanto fra 16 mesi il Governo potrà vedere se, di fronte alle espropriazioni che deve fare, egli ha o no disponibili tutti i mezzi finanziari. E siccome la legge non l'obbliga ad espropriare, e prima d'allora non deve rispondere ai proprietari, così io credo che da quia quell'epoca, noi potremo misurare bene le difficoltà dell'impresa e vedere se le speranze di coloro che credono i nostri timori infondati,

siano o no realizzate. Il Governo e il Parlamento avranno pertanto tutto l'agio di discutere i passi successivi che potranno farsi in queste riforme. Questa è la ragione per la quale la Commissione, principalmente trattando questa quistione nella Relazione, vi diceva che il Parlamento ha precisamente tutto il tempo per intervenire onde dare o non dare al Governo i mezzi di fare le operazioni successive alle quali dovrebbe sobbarcarsi, ove volesse continuare nell'impresa e superare gli ostacoli che, per avventura, fossero maggiori di quello che ora si crede.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Rispondo alla domanda direttami dall'onorevole mio amico il Senatore Saracco.

Se egli osserva il congegno della legge e tutti gli articoli di essa, troverà sempre che la *facoltà* è da parte del Governo, e che l'*obbligo* è da parte dei proprietari.

Difatti nell'art. 13 si legge:

« Relativamente alla occupazione dei possessi pei quali i proprietari non avranno accettate le offerte indennità, sarà proceduto a tenore degli articoli 31 e seguenti della citata legge del 25 giugno 1865, n. 2359. »

E cioè il Governo *ha il diritto* di espropriarli.

Legga ora l'articolo 14 e troverà queste parole:

« .... il Governo *potrà* procedere all'espropriazione ed occupazione dei beni, come è detto negli articoli precedenti, senza che nella perizia siano valutati i miglioramenti già eseguiti, i quali cederanno a vantaggio dello espropriante. »

E così sempre di seguito.

La legge è per intero fondata in questo principio, nè potrebbe essere diversamente. E guai a noi se ci avventuriamo in una intrapresa nella quale i proprietari potessero obbligarci dall'oggi al domani a prendere i latifondi e pagarli, e non vi fosse nel Governo la *facoltà* di graduare le sue operazioni.

Un progetto di legge come quello al quale accenno sarebbe per fermo fecondo di tristi conseguenze finanziarie per il paese.

Dunque ci è sempre *facoltà* da parte del Governo, ed *obbligo* da parte dei proprietari.

Parlando dei proprietari, ho detto che spero che non pochi proprietari si adatteranno alla legge. Dico non pochi giudicandoli dal nome che portano.

Ho sotto gli occhi la nota di 4 o 5 dei maggiori proprietari, e del numero degli ettari che essi posseggono nella zona dei 10 chilometri.

Siccome questi sono uomini di grande considerazione, perciò non voglio credere che essi si faranno espropriare anzichè cooperare spontaneamente all'eseguimento della legge.

Tra i maggiori proprietari vi è il principe Torlonia che possiede per circa 4 mila ettari; l'Opera pia di S. Spirito per 2 mila ettari e più. La zona dei 10 chilometri non presenterà difficoltà insormontabili. Essa consta in tutto e per tutto di 30 mila e più ettari. Ne sono già bonificati 8 mila circa. Vi hanno proprietari che possono per la loro agiatezza, bonificarne altri 6 o 7 mila. Perciò l'opera intiera da compiere non sarà che di 15 mila. Ove tutti i proprietari ricusassero assolutamente di accomodarsi alle prescrizioni della legge, allora la legge del 1865 provvederà.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. L'onorevole Senatore Saracco ha osservato che il Ministro dei Lavori Pubblici, largheggiando un milione e duecento mila lire al suo Collega dell'Agricoltura, Industria e Commercio, adoperava fondi che oggi sembrano disponibili ma che poi, quando egli sarebbe arrivato al compimento dei suoi propri lavori idraulici, avrebbe trovato che gli mancavano.

Convieni che io faccia osservare all'onorevole Saracco che, se il Ministero dei Lavori Pubblici è stato largo verso il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, nel cederli il milione e duecento mila lire, ci ha per altro messo una appendice. Invero in quella legge, alla quale l'onorevole Senatore ha fatto allusione, vi era, a carico del bilancio dei Lavori Pubblici, l'obbligo di fare anche un centro abitato, ed un tentativo di bonificazione agrario. Ora, per giusta competenza, l'esecuzione di quest'opera è passata al mio collega di Agricoltura, Industria e Commercio, e con essa è giusto

che passi anche la somma necessaria per farvi fronte.

Quindi, se è vero che il Ministro dei Lavori Pubblici cede i fondi al suo Collega, è altresì vero che questo si obbliga di eseguire il lavoro cui essi erano destinati.

Ecco per conseguenza come non verrà meno il danaro necessario per compiere le opere idrauliche per le quali sono destinati i quattro milioni.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Le spiegazioni che mi ha favorito il Ministro dei Lavori Pubblici non mi hanno molto confortato.

Se è vero, come non è dubbio, che la somma di 5 milioni e 200 mila lire, accordate colla legge del 23 luglio 1881, è impegnata per la costruzione di determinate opere che hanno per fine il bonificamento idraulico dell'agro romano, il signor Ministro dei Lavori Pubblici non mi può negare che più tardi si troverà costretto a chiedere la restituzione del milione e 200 mila lire, che ha voluto regalare al suo Collega dell'Agricoltura e del Commercio; tranne che mi sia dimostrato, ciò che il signor Ministro non ha detto, nè dirà mai, che con quattro milioni si possa compiere il miracolo di eseguire il bonificamento idraulico dell'agro romano.

Ma gli onorevoli Ministri mi hanno anche avvertito, che insieme al credito di un milione e duecento mila lire, è passato a carico del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio l'obbligo di eseguire una parte delle opere che per effetto della legge del 1881 dovevano essere eseguite per cura del Ministero dei Lavori Pubblici. Veramente la cosa mi riesce nuova, nè intendo contraddire alle affermazioni dei signori Ministri; ma se le cose stanno in questi termini, se cioè questa somma di un milione e 200 mila lire posta a disposizione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio è già vincolata per la esecuzione di certe opere prestabilite con la legge del 23 luglio 1881, la mia osservazione acquista una gravità maggiore, poichè non saprei capire come il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio possa tenere questo impegno verso il suo Collega, e disporre contemporaneamente, senza farne doppio uso, della somma vincolata a questo fine, onde iniziare gli atti di espropriazione di cui parla la presente legge.

Rimane quindi dimostrata, anche più chiaramente, la necessità di procedere con molta cautela negli atti di espropriazione, perchè questo primo assegno di fondi è piuttosto apparente, che reale non sia.

Devo poi ringraziare il Relatore della Commissione, e l'onorevole Ministro dell'Agricoltura degli schiarimenti che mi hanno favorito. Per vero dire, le parole dell'egregio mio amico, il Relatore dell'Ufficio Centrale, non mi avevano interamente soddisfatto, ma le dichiarazioni del signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, sono sopravvenute a togliere ogni dubbio circa il significato della legge, e sulle intenzioni del Governo circa la sua applicazione.

L'onorevole Senatore Cannizzaro si è mostrato tranquillo sugli effetti che produrrà questa legge, perchè occorrerà che passino sedici mesi prima che il Governo sia chiamato ad intervenire efficacemente negli atti di espropriazione.

Siccome da qui a sedici mesi noi ci troveremo probabilmente nella stessa condizione di oggi, così mi permetterà l'amico Cannizzaro, che a questa sua considerazione io non mi arrenda interamente, ma desideri conoscere gli ulteriori intendimenti del Governo per il tempo di poi. A questo riguardo, mi piace riconoscere che le dichiarazioni che mi sono venute dal signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio mi hanno compiutamente tranquillato. Nel parere del signor Ministro questa legge conferisce al Governo la facoltà di procedere agli atti di espropriazione, senza vincoli di tempo, mentre i proprietari potranno essere spropriati quando il Governo crederà che sia venuto il momento opportuno. Bisogna convenire che un provvedimento di questa natura non è gran fatto conforme ai principi generali della legislazione in materia d'espropriazione e non è in armonia coi precetti della legge del 1865 a cui si appella questo stesso progetto di legge. Ma poichè le disposizioni che contiene il presente disegno di legge, suonano realmente così, ed il Governo si riserva di prendere più tardi gli opportuni provvedimenti senza impegnarsi al di là dei mezzi che questa legge gli consente, qualora i proprietari si mostrassero riluttanti ad intraprendere l'opera di bonificamento agrario; poichè,

in una parola, si tratta piuttosto di un programma per l'avvenire, anzichè di un provvedimento che porti alla immediata esecuzione, dichiaro che non ho più nulla da dire, a sarò ben lieto di dare il mio voto alla legge.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Aggiungo una sola parola a quelle dell'onorevole mio Collega, il Ministro dei Lavori Pubblici.

Se l'onorevole Saracco osserva il progetto che fu presentato, troverà per il bonificamento idraulico quattro milioni, e per quello agricolo 1,175,000 lire.

Ora, siccome il bonificamento nei rispetti agricoli passa dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello di Agricoltura, così nel bilancio di questo Ministero si iscriverà la relativa cifra 1,175,000 lire che il mio onorevole Collega ha voluto arrotondare portandola a un milione e duecento mila lire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Si procede alla discussione speciale.

#### Art. 1.

A tenore dell'art. 2, lettera C, della legge degli 11 dicembre 1878, n. 4642, il bonificamento agrario della zona dei terreni compresi nel raggio di circa 10 chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del Foro, è dichiarato obbligatorio per tutti i proprietari di detti terreni.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nel termine di un mese dalla promulgazione della presente legge, verrà per cura del prefetto della provincia di Roma, compilato l'elenco dei terreni compresi nella zona di bonificamento e dei rispettivi proprietari, e pubblicato nel comune di Roma e nei vicini, se interessati. Sono compresi in questo elenco tutti i fondi, le officine, i fabbricati di ogni genere e gli stabilimenti industriali.

(Approvato).

#### Art. 3.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco, tutti i proprietari in esso indicati presenteranno al Ministero di agricoltura la descrizione dei loro possessi compresi nella zona di bonificamento, indicandone i confini, la estensione, il numero di mappa, la servitù, i pesi e le ipoteche di cui sono gravati i rispettivi fondi nel presente stato di cultura.

Unita a questa descrizione sarà una proposta del proprietario interessato, nella quale siano indicati i miglioramenti agrari, che esso proprietario, in esecuzione della presente legge, intende di fare per suo conto sul suo possesso e specialmente le qualità e le aree delle coltivazioni di piante arboree ed erbacee, il numero e le dimensioni delle strade e dei fabbricati, che intende costruire per gli operai e per gli animali. Dovrà essere indicato il tempo nel quale avrà esecuzione ciascuno dei miglioramenti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Trascorso il termine, di che nel precedente articolo, le proposte, presentate insieme con la descrizione dei possessi, sono prese ad esaminare da apposita Commissione agraria istituita presso il Ministero di agricoltura. La Commissione stessa è nominata con decreto reale, a proposta del Ministro di Agricoltura.

Essa si comporrà di quattro delegati del Governo, di un delegato della provincia, di un delegato del comune e di un delegato del Comitato agrario di Roma.

(Approvato).

#### Art. 5.

Durante il periodo di esame delle domande, che non potrà oltrepassare il termine di sei mesi da quello suindicato, i delegati componenti la Commissione agraria, sia individualmente sia collettivamente, purchè muniti di decreto prefettizio, possono introdursi nei possessi della zona di bonificamento, e procedere a quelli esami, operazioni e lavori preparatori, che stimeranno opportuni.

Se trattasi di luoghi abitati, officine e stabilimenti industriali, i delegati sono tenuti a farne dare avviso al proprietario per mezzo del sindaco almeno tre giorni prima.

(Approvato).

Art. 6.

Trascorsi i sei mesi di che sopra, il Ministero notifica per mezzo del sindaco a ciascun proprietario della zona di bonificazione, sia che questi abbia fatta o no la proposta, di che nell'articolo 3, i miglioramenti da eseguire, la spesa presuntiva da sostenere, ed il tempo entro il quale i miglioramenti stessi debbono essere portati a compimento.

(Approvato).

Art. 7.

Contro le decisioni della Commissione agraria, i proprietari potranno, nel termine di quindici giorni, presentare ricorso motivato al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; il quale, udito il Consiglio superiore di agricoltura, provvederà definitivamente entro tre mesi.

(Approvato).

Art. 8.

Entro tre mesi da che sieno state notificate le deliberazioni della Commissione agraria, ed in caso di ricorso, entro un mese dalla notificazione della decisione ministeriale, ciascun proprietario interessato dovrà dichiarare presso il Ministero d'Agricoltura, con atto speciale di cui ritirerà ricevuta, se accetta o no il metodo di bonificazione stabilito dal Ministero stesso.

Se accetta, il proprietario dovrà nell'atto stesso obbligarsi di cominciare ed eseguire i lavori a proprie spese e per proprio conto nei termini prefissi.

(Approvato).

Art. 9.

Qualora il proprietario non faccia alcuna dichiarazione, ovvero non si obblighi di eseguire

i miglioramenti agrari prescritti, od obbligandosi, non curi di dare ad essi cominciamento nel termine di che all'articolo precedente, il Governo avrà diritto di espropriare i rispettivi possessi a tenore della legge del 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 10.

Trascorsi i termini sopra designati, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, formerà l'elenco dei possessi da espropriare, nel quale di rincontro al nome e al cognome dei rispettivi proprietari ed alla descrizione sommaria de' beni, sarà indicato il prezzo offerto a titolo d'indennità.

Il detto elenco sarà depositato presso la prefettura di Roma per il termine di quindici giorni continui, dandone avviso ai proprietari interessati.

L'elenco stesso sarà pubblicato per inserzione nel giornale destinato per gli annunci ufficiali della provincia.

(Approvato).

Art. 11.

Durante il termine di giorni quindici, decorrendi dalla data della pubblicazione dell'elenco, le parti interessate potranno dichiarare presso l'ufficio di prefettura se accettino o no le offerte indennità.

(Approvato).

Art. 12.

In seguito alla trasmissione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento delle indennità accettate, il prefetto autorizzerà la occupazione immediata dei fondi.

(Approvato).

Art. 13.

Relativamente all'occupazione dei possessi, pei quali i proprietari non avranno accettato le offerte indennità, sarà proceduto a tenore

degli articoli 31 e seguenti della citata legge del 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 14.

Se dopo la dichiarazione ed obbligazione di che nell'articolo 8, il proprietario non cura di cominciare, o se dopo averli cominciati non cura di eseguire i prescritti lavori e miglioramenti agrari a proprie spese e per proprio conto nel tempo stabilito, il Governo potrà procedere all'espropriazione ed occupazione dei beni, come è detto negli articoli precedenti, senza che nella perizia sieno valutati i miglioramenti già eseguiti; i quali cederanno a vantaggio dell'espropriante.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo a misura che esproprierà ed occuperà i possessi nei casi indicati negli articoli precedenti, avrà facoltà di concederli in enfiteusi o di alienarli anche con dispensa dai pubblici incanti.

L'enfiteuta e l'acquirente saranno obbligati a cominciare ed eseguire i miglioramenti agrari secondo le norme e nei termini prescritti dalla Commissione agraria, sotto pena di devoluzione del fondo o di risoluzione del contratto di acquisto senza compenso delle spese fatte e dei miglioramenti eseguiti.

(Approvato).

Art. 16.

I proprietari, gli enfiteuti e gli acquirenti, i quali eseguiranno per conto proprio i miglioramenti agrari prescritti durante il termine assegnato dalla Commissione agraria all'esecuzione dei lavori, godranno le facilitazioni e i benefici concessi ai Consorzi di bonificazione con gli articoli 38 e 56 della legge del 25 giugno 1882, n. 869.

(Approvato).

Art. 17.

Coloro che nell'agro romano, anche oltre la zona indicata nell'art. 1, costruiranno fuori la cinta daziaria della città, fabbricati di qualunque natura, godranno l'esenzione dalla reiativa imposta durante dieci anni da che questi saranno abitabili o atti all'uso, al quale sono destinati.

Saranno del pari ad essi estensibili le facilitazioni ed i benefici concessi ai proprietari di terreni dall'art. 16.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro ha la parola sull'articolo 17 testè letto.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Come l'onorevole Ministro avrà potuto vedere dalla Relazione, sopra questo articolo 17 si è manifestato un timore, cioè che essendo la cinta daziaria della città di Roma tanto vicina, anzi aderente alle stesse mura, si teme che questo articolo servirà non solo per far sorgere delle borgate rurali - la qual cosa è conforme al fine della legge - ma a fare costruire nuovi ed intieri quartieri fuori della città i quali si troverebbero in condizioni molto migliori dei quartieri costruiti nel recinto daziario perchè godrebbero del privilegio concesso dal suddetto articolo 17, e ciò danneggerebbe grandemente le finanze municipali come recherebbe danno ai quartieri interni della città, poichè un gran numero della popolazione si spingerebbe fuori della città ove troverebbe la vita a più buon mercato.

Non vi ha dubbio che se la legge si applicasse e la cinta daziaria fosse conservata quale è attualmente, questi timori avrebbero certo un serio fondamento. Io non mi spingo più oltre su questo argomento, e non credo che vi siano molti speculatori che impiegheranno i loro capitali a costruire quartieri nuovi fuori della città. E in ogni modo questi dubbi non possono avere un serio fondamento dal momento che la cinta daziaria non è già detto che deva rimanere nei limiti nei quali ora si trova, ma si può, in caso di necessità, allargare.

Io credo che l'esecuzione di questa legge non debba destare alcun timore; ma essendo questi timori sorti principalmente in coloro che mostrano grande interesse per il miglioramento

della città di Roma, così l'Ufficio Centrale ha creduto di sollecitare il governo a fare una dichiarazione e a prendere tutti quei provvedimenti creduti necessari a riparare simili inconvenienti nel caso che si avessero a verificare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. La disposizione dell'articolo 17, come era proposto dal Ministero, era limitata ai soli fabbricati per uso del bonificamento agrario. La Commissione della Camera elettiva ha ampliata questa disposizione.

Credo però che lo spirito della disposizione rimanga fino ad un certo punto sempre il medesimo, e che non s'intenda di prevedere il caso di nuovi quartieri o di un suburbio che sorgesse per la esenzione di un'imposta. Ma ad evitare qualunque dubbia interpretazione, e ad evitare qualunque inconveniente, probabilmente il comune di Roma troverà utile di allargare la cinta daziaria, riportandola alla distanza di tre chilometri dalle mura come era prima, se io non erro, per impedire l'esenzione d'imposta sui fabbricati troppo vicini, e per rinchiudere nella cinta sottoposta a dazio i nuovi possibili quartieri.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola pongo ai voti l'articolo 17.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 18.

L'aumento di rendita che si otterrà coi miglioramenti agrari dai terreni compresi nella zona indicata nell'articolo 1 è esente dall'imposta fondiaria per venti anni a decorrere dal secondo anno dopo quello del compiuto bonificamento.

La stessa esenzione sarà concessa ai proprietari dell'Agro romano oltre la zona predetta, i quali eseguiranno a proprie spese e per proprio conto i miglioramenti agrari, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 19.

Per la esecuzione della presente legge, sarà provveduto col fondo di lire 1,200,000 stanziato al n. 5 della tabella *D* annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3<sup>a</sup>, ed al di più occorrente con appositi stanziamenti sul bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Governo è autorizzato a fare anticipare il prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 dalla Cassa depositi e prestiti, rimborsando le anticipazioni e gli interessi col prezzo delle rivendite e la differenza col fondo e con gli stanziamenti sopradesignati.

(Approvato).

#### Art. 20.

Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, e particolarmente alle prescrizioni di polizia rurale e d'igiene, atte ad assicurare il compimento della bonificazione agraria ed il suo mantenimento.

(Approvato).

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Giunta la discussione a questo punto, sento il dovere di insistere sulla importanza capitale della igiene nel presente disegno di legge e di manifestare al Senato i dettati suggeritimi dalla mia stessa esperienza su tale argomento.

È necessario che il chiedo confitto dall'onorevole Relatore sia da me fortemente ribadito, perchè io porto opinione che qualsiasi legge di bonificamento la quale non abbia base e stabile base su di un regolamento igienico diretto a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori, corra gravissimo pericolo di naufragare. Avvenne in fatto parecchie volte che ricchi e zelanti proprietari di terreni malsani del nostro agro ne imprendessero il rinsanimento, ma non avendo essi provveduto in alcun modo a preservare i contadini dalle malattie cui vanno esposti durando i lavori, ai primi tentativi ne rimasero impoveriti, sicchè l'impresa fallisse con danno non lieve della medesima.

Ei può affermarsi come nel maggior numero dei casi, in ispecie per quello spazio dell'agro romano di cui si occupa la legge attuale, al bonificamento dei luoghi insalubri, non sia richiesta l'azione delle macchine idrovore, ma basti l'opera dell'uomo, che del resto interviene di necessità anche quando entrano in moto i congegni idraulici. Adunque il vero bonificatore è l'uomo.

Prima colle sue braccia e col suo lavoro, poi colla opportuna coltura della terra, infine coll'abitarla, è l'uomo che bonifica il suolo insalubre.

Che se l'uomo è lo stromento essenziale di ogni bonificazione, torna chiaro che principalissima condizione a raggiungere il fine deve essere quella di mantenerlo in salute, anzi nel pieno possesso delle forze necessarie a durare il lavoro. Ora, codesto intento che domina in ogni impresa, è assai più malagevole ad ottenersi nelle contrade malsane, e perciò conviene qui raddoppiare la vigilanza igienica.

Senza entrare in disquisizioni scientifiche intorno alla natura della malaria, ciò che sarebbe intempestivo in un'assemblea legislativa, basti qui il rammentare la più frequente e notoria occasione del cader ammalati i braccianti in mezzo ai grandi movimenti di terra che occorre eseguire in queste opere di miglioramenti del suolo. Ivi, se non vennero attuate in precedenza le cautele suggerite dalla igiene e dalla terapeutica, alla prima pioggia temporalesca, al primo sbilancio rapido di temperatura, alle correnti improvvisate di aria fresca ed umida sui corpi riscaldati e sudanti, avviene che i lavoratori siano colti in buon numero dalla febbre intermittente o malarica come altri la chiamano; i vicini ospedali se ne popolano, le compagnie si diradano, lo scoraggiamento incomincia ad insinuarsi negli animi e l'impresa procede freddamente e disordinatamente.

Questa febbre è per sé stessa e in principio una parvità patologica: tale essa è presso il ceto civile per la nota facilità del combatterla e vincerla, tale è pure per la poca difficoltà di impedirne la recidiva, ove si pongano in opera le debite cautele sanitarie. Per altro non si può dire lo stesso rispetto al povero contadino il quale o ignora simili precauzioni o è impotente ad usarle o le disprezza per stupidità; di esso, senza timore di esagerare, si suol

presagire che il primo accesso di febbre sarà il primo anello di una catena più o meno lunga, che in forza di successioni morbose finisce spesso volte colla morte.

Ora, io domando: è egli conforme a giustizia che questo membro della società, così laborioso e sì utile, mentre attende ad un beneficio comune rimanga abbandonato a sé stesso senza che la legge assuma alcuna tutela della sua salute; la legge che pur si crede autorizzata a prenderla in causa di beni minori verso la donna, sol perchè la presume incapace di governarsi seriamente da sé medesima?

Il contadino è pertinace ne' suoi pregiudizi e non è inclinato ad affidarsi ai mezzi igienici, come poco si affida a quelli dei terapeutici; imperocchè, giova qui rammentarlo, e l'onorevole Ministro non lo ignora, che antiche e recenti pubblicazioni attestano il valore di droghe medicinali idonee esse pure ad accrescere la resistenza vitale contro la potenza nociva della malaria. Perciò ogni consiglio intorno al vestito, al vitto, alla bevanda, al domicilio, come qualunque suggerimento di rimedi interni, tornerebbero vani.

Adunque la tutela sanitaria dei lavoratori al bonificamento in questione, per divenire efficace, non basta che venga consigliata ma deve essere imposta.

Essa vuol consistere in una disciplina obbligatoria.

Come si fa col milite che non si manda ad affrontare il nemico mal provvisto, debole ed inerme, ma invece gli si appresta un cibo abbastanza sano e riparatore, lo si copre di vesti atte a difenderlo dalle intemperie, si fortifica coll'esercizio e si munisce di buone armi; così dovrebbe adoperarsi coi lavoratori di una contrada che nasconde anch'essa un nemico, il quale, se non può essere combattuto a faccia aperta, si giunge intanto ad evitarlo destreggiando mercè una severa regola sanitaria; in ispecie col custodire scrupolosamente la pelle sicchè non avvenga una rapida dispersione del calore vitale, e sostenendo le forze con cibo sano e ristorante.

Pensate che simiglianti vantaggi si accordano ai condannati che attentarono al benessere della civil convivenza, e vorremmo negarli a coloro che bagnano di sudore la terra per migliorarne le condizioni?

So che incontro al progetto di compagnie di lavoratori da sottoporsi ad una disciplina igienica obbligatoria, può sollevarsi questa obiezione: non vedersi la necessità che agricoltori i quali dai monti salubri e da colline sufficientemente salubri discendono ogni anno nelle pianure malsane, chiamatevi dal profitto che loro reca il lavoro dei campi; e ciò facendo senza legarsi ad alcuna regola sanitaria non possano essi medesimi operare allo stesso modo per le bonificazioni; e come dall'altro lato proprietari e fittaiuoli che salariano questi contadini per la messe senza occuparsi nè punto nè poco della loro salute, non possano condursi egualmente nel raccogliervi a lavori di rinsanicamento? Ma, si risponde, la parità fra i due casi non si verifica.

Oltracchè, notevole è la differenza fra un servizio privato con opera cui è improntato il carattere di pubblica utilità, è poi da riflettere come nell'esempio della raccolta l'impegno assunto dal lavoratore non lo obblighi a grandi movimenti di terra e sia temporaneo, di modo che il pericolo della salute si offra di molto minore. Ed in vero, terminato appena il lavoro della messe, i braccianti se ne tornano lesti alla collina natia, ove procacciano di rinfrancarsi delle perdite sofferte col faticare in campagne malsane. Non potrebbe avvenire lo stesso pei contadini impegnatisi nei lavori di bonificazione, i quali non dovrebbero essere interrotti fino al termine dell'impresa?

Si opporrà inoltre l'ingente spesa che importerebbe questa disciplina sanitaria applicata regolarmente e perennemente ad un sì grande numero di lavoratori, quale richiedesi nella impresa in questione; ma una volta che sia stata ammessa la giustizia e la necessità della tutela igienica, tale opposizione non può costituire un impedimento insuperabile, tanto più se rivolgasi il pensiero al gravissimo dispendio che sopporta la società per le malattie cagionate dalla insalubrità de' luoghi, e se vogliasi pure richiamare alla mente la nota sentenza che « ogni spesa contribuente alla sanità e al benessere della umana famiglia è in fin de' conti una economia ».

Ove è da aggiungere che la vigilanza igienica non dee limitarsi alla disciplina dei lavoratori durando i movimenti di terra, ma vuol estendere il suo dominio all'andamento dei

lavori e allo stabilimento delle case coloniche ad impresa compiuta. L'igiene dirige i lavori insegnando che l'opera di bonificazione non può esser condotta saltuariamente e a libito del proprietario, ma con certa regola e con ordine prestabilito; cioè, per zone circolari che si vadano successivamente allontanando da un centro salubre o quasi tale, da ospitarvi i lavoratori nelle ore della notte.

L'igiene prosiegue a dettare i suoi precetti intorno allo stabilimento delle case coloniche, le quali non dovrebbero sorgere qua e colà sparpagliate e perciò solitarie, ma contigue le une e le altre, così da formare borgate. La divisione del terreno in troppo piccoli lotti, e la conseguente formazione di oasi ristrette da fabbricarvisi casipole per una sola famiglia, non sarebbe conforme ai desiderî della igiene, e non giustificherebbe il principio che l'uomo bonifica il suolo coll'abitarlo; imperocchè al fine che egli valga a modificare profondamente le condizioni termiche e igrometriche del luogo che abita, in che principalmente consiste la trasformazione di esso, è necessaria una società. È vero che l'uomo vivifica il domicilio col suo calore e con quello de' suoi animali, col focolare domestico, colla sua officina, col movimento, colla industria sua, ma non basta ad infondere vita all'intorno da per sé solo. Ei fa di bisogno che più famiglie si uniscano e si aiutino a conseguire l'intento. Ponete in mezzo ad aperta campagna una famiglia isolata, e quantunque il terreno sia stato bonificato e ridotto a coltura intensiva, nondimeno i suoi abitanti, a meno che non seguissero scrupolosamente i precetti della medicina preventiva, andrebbero con molta probabilità soggetti alla febbre intermittente. La quale, contro quello che avviene delle altre febbri, e in ispecie delle tifoidi che allignano meglio ove la popolazione si addensa maggiormente, predilige la solitudine e suole star lontana dai luoghi più frequenti di popolo.

Per la grande importanza che va attribuita alla igiene in questo disegno sul bonificamento dell'agro romano, confesso essere stato mio desiderio che le disposizioni sanitarie onde è stata ammessa la convenienza, fossero consacrate dalla maestà della legge. Nè dal caldeggiare tale idea mi aveva dissuaso la contraria opinione di qualche Collega autorevolissimo;

cioè, vincoli imposti dalla disciplina sanitaria non potersi convertire in articoli di una legge amministrativa senza turbarne la economia. Io pensava intanto ad altre leggi nelle quali parevami che gli articoli ristrettivi d'indole igienica andavano misti ad altri di natura amministrativa; come per esempio nella legge sulle risaie vi sono articoli igienici, nei quali è prescritto che deve esservi una determinata distanza dall'abitato. Così nella legge sul lavoro dei fanciulli (che non abbiamo peranco approvata) si prescrivono certi limiti alla durata del lavoro; e questa è veramente una legge igienica.

Quindi non so vedere il perchè in una legge così importante per la sanità quale è questa del bonificamento dell'agro romano, non si avesse potuto inserire anche un articolo di polizia sanitaria con prescrizioni legislative.

Dissi in principio che qualunque legge di bonificamento, la quale non abbia per base la tutela sanitaria dei lavoranti, corra pericolo di naufragare; ed ora mi arrischio ad aggiungere che senza un tale sostegno la legge comparirebbe anche ingiusta. Ho detto mi arrischio, perchè mi accorgo di entrare in campo altrui; ma mi vi affacerò solo per un istante istigato dal desiderio di recitare un passo notissimo di Cicerone nel suo stupendo libro *de officiis* che fino da giovane mi ferì la memoria; eccolo: *Constitutum est, ut non liceat sui comodi causa nocere alteri, hoc enim spectant leges, hoc volunt, incolumem esse civium conjunctionem...* La quale sentenza quadra al caso nostro sotto due rapporti: rammenta cioè ai grandi proprietari di latifondi che non è lecito mantenere la insalubrità di quei vasti terreni a coltura estensiva perchè più comoda e più utile all'amministrazione: poi dichiara ad un tempo al Governo non esser lecito esporre i lavoratori ai pericoli del bonificamento senza tutelarne efficacemente la salute.

Nè dicasi che questa tutela sanitaria sarà impossibile a tradursi in pratica.

Vidi io stesso in gioventù (i Romani di quel tempo lo ricordano), una possessione acquistata da un vecchio generale in ritiro, il quale vi pose la sua abitazione conducendola lui stesso. I contadini che vi lavoravano erano obbligati a seguire certe regole, ad indossare, per esempio, la camicia di lana, a mangiar carne e bere

un vino amaro, dormire in casa al coperto, non cominciare il lavoro che a sole elevato e cessarlo a data ora stabilita dal padrone e variata secondo il tempo. Lo stesso generale si prestava di buon grado a fornire quella maggiore spesa che era per ciò necessaria. E fu verificato come in quel tenimento che era (fuori di Porta Maggiore) in luogo di sinistra fama, rarissima si mostrasse la febbre e non si avesse mai a deplorare un sol caso di grave malattia.

Ora, se un privato giunse a tanto, non si vede la impossibilità che esperti conduttori giustamente ricompensati potessero conseguire lo stesso fine, in ispecie se si promettessero grossi premi a chi ottenesse la maggiore incolumità della compagna.

Desideroso anch'io che la legge venga attuata colla maggiore celerità possibile, la voterò tale e quale ci venne trasmessa dalla Camera, affidandomi ad un regolamento che rimpiazzi i falliti articoli di polizia sanitaria.

Per tanto mi rivolgo all'onorevole signor Ministro il quale ha dimostrato tanto zelo per questa legge, di corrispondere anche alle premure del Senato, il quale a sua volta lo ho coadiuvato con ogni premura nel discutere la legge stessa e nel votarla con tanta prestezza, e lo prego a volersi compiacere di dirmi quale sarà il metodo che egli adotterà in proposito, quale efficacia infonderà alle prescrizioni igieniche e fino a qual punto si possa nutrire fiducia in questo regolamento sanitario.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Il Governo è persuaso con l'on. Maggiorani e con l'Ufficio Centrale che non si può assicurare il bonificamento agrario e mantenere, senza che siano attuate le prescrizioni di polizia rurale e segnatamente d'igiene. In qual modo possa il Governo ciò fare non lo potrei su due piedi esporre. Ma certo è che tornerebbe imprudentissimo e funesto cominciare il bonificamento senza mettere prima in ordine quanto la igiene prescrive. Però posso, come già dicevo, improvvisare qui un sistema se l'onor. Senatore Maggiorani mi obbligherà a ciò. Il Maggiorani ben sa che noi abbiamo un Consiglio supremo sanitario, composto di uomini autore-

volissimi al quale potremo ricorrere, o ricorrere a Commissioni speciali, in parte nominate dal Governo e in parte dai corpi tecnici dei quali parliamo.

Dirò per conseguenza che il Ministero si varrà dell'art. 20 nel senso appunto che è stato indicato dall'onorevole Senatore Maggiorani, e che farà quanto è in sè perchè l'igiene moderi, tuteli e diriga le opere di bonificazione.

Senatore MAGGIORANI. Ringrazio l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, delle gentili sue promesse e spero di vederle attuate.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola su questo articolo 20, lo metto ai voti.

Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 21.

Unitamente al bilancio di definitiva previsione, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio dovrà annualmente presentare la Relazione dell'andamento, del progresso e dei risultati della bonificazione agraria.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà poi votata a suo tempo a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto relativo al « Riparto fra lo Stato e gli Enti interessati della spesa necessaria all'esecuzione delle opere di bonificazione contemplate dalla legge 23 luglio 1881 » così concepito:

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo 1°.

#### Art. 1.

Delle lire 5,200,000 stanziato al n° 5 della tabella *D*, annessa alla legge 23 luglio 1881, n° 333 (Serie 3<sup>a</sup>), lire 4,000,000 saranno erogate per le opere di bonificazione dell'agro romano contemplate dal paragrafo A dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1878, n° 4642 (Serie 2<sup>a</sup>).

(Approvato).

#### Art. 2.

La spesa di cui al n° 5 della tabella *D*, annessa all'articolo 2° della legge 23 luglio 1881, n° 333 (Serie 3<sup>a</sup>), sarà sostenuta per il 70 per cento dallo Stato, per il 15 per cento dalla provincia di Roma, e per il 15 per cento dai comuni interessati.

(Approvato).

#### Art. 3.

La manutenzione delle opere che saranno eseguite dallo Stato nei comprensori di Ostia, Maccarese, Isola Sacra, continuerà a suo carico, salvo il contributo di cui al 2° capoverso dell'articolo 8 della legge 11 dicembre 1878, n° 4642 (Serie 2<sup>a</sup>), oltre quello della provincia e dei comuni, come all'articolo precedente.

La manutenzione delle opere che saranno eseguite dallo Stato nei comprensori di Stracciacappe, Baccano, Pantano, Lago dei Tartari e Valle dell'Almone, sarà eseguita a carico dei proprietari dei terreni riuniti in consorzio obbligatorio, colle norme stabilite dalla legge medesima.

(Approvato).

#### Art. 4.

La spesa della bonificazione di cui al n. 6 della tabella *D*, annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333, è a tutto carico dello Stato per la parte riguardante il compimento delle opere regolate coi motupropri del Governo toscano 27 novembre 1828, 22 aprile 1831, 7 aprile 1832, e col decreto 18 marzo 1860: pel rimanente varranno le disposizioni dell'articolo seguente.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le spese per le opere delle bonificazioni iscritte dal n. 7 al 14 inclusivo della tabella *D*, annessa alla detta legge del 23 luglio 1881, saranno ripartite come quelle delle bonifiche dichiarate di prima categoria dalla legge 25 giugno 1882, n. 869 (Serie 3<sup>a</sup>), sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1883

ALLEGATO.

**Opere da eseguirsi dallo Stato coi fondi stanziati nei bilanci 1881-82-83-84-85  
e 1886 pel bonificamento dell'Agro romano.**

I.

*Bonificamento idraulico.*

PROGETTI	INDICAZIONE DELLE OPERE	IMPORTO
1	Bonificazione della bassa contrada di Ostia, mediante prosciugamento meccanico. Costruzione di fabbricati e di macchine idrovore, sistemazione di canali di scolo, costruzioni di colatori ed altri manufatti . . . . .	1,270,000
2	Bonificazione di Porto, Camposalino e Maccarese, mediante prosciugamento meccanico. Costruzione di fabbricati e di macchine idrovore, sistemazione di canali di scolo, costruzione di colatori ed altri manufatti . . . . .	1,845,000
3	Bonificazione dell'Isola Sacra mediante prosciugamento meccanico. Costruzione di fabbricati e macchine idrovore, sistemazione di canali di scolo, costruzione di colatori ed altri manufatti . . . . .	267,000
»	Esercizio delle idrovore durante i lavori delle suddette bonifiche . . . . .	189,300
4	Bonificazione del padule di Stracciacappa con l'abbassamento dell'emissario attuale in galleria e la protrazione di questo a monte, cunicolo e sussecutiva fossa collettrice fino al centro del padule. . . . .	48,600
5	Bonificazione della Valle di Baccano mediante l'abbassamento di fondo e la sistemazione della fossa emissaria esistente.	49,000
6	Bonificazione del bacino di Pantano, già lago di Castiglione, con l'abbassamento di fondo dello emissario, parte in galleria e parte a cielo aperto, nonchè di un tronco del suo recipiente, il fosso dell'Osa . . . . .	16,400
7	Bonificazione del lago dei Tartari con la deviazione dell'unico fosso che ne alimenta le acque, dirigendolo invece al fosso Martellone . . . . .	13,000
»	Bonificazione della Valle dell'Almone mediante la sistemazione idraulica del suo bacino . . . . .	64,500
»	Spese varie ed impreviste . . . . .	237,200
	(Approvato). Totale . . . . .	4,000,000

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Garanzia governativa per

il prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal Municipio di Roma, » così concepito:

(V. *infra*.)

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io ho esitato prima di prendere la parola su questo progetto di legge; trovandomi però ad essere una milionesima parte di rappresentanza dei due contraenti, sento il bisogno di giustificare il mio voto in questo Consesso.

In un'altra Aula io non ho combattuto il prestito di 150 milioni. Però mi era parso che il limite, nel quale era obbligatorio l'impiego di questo prestito, fosse troppo ristretto per il comune.

E questo s'intende facilmente, imperocchè per quanto io mi renda conto dello sviluppo e del progresso che possa aspettarsi il nostro Comune, che per ora ha 12 milioni circa di rendita ordinaria, pure non riesco a convincermi come questo progresso possa essere così rapido da giustificare l'eventualità che nello spazio di otto, nove, dieci anni, possa il Comune medesimo disporre di due terzi della sua rendita per soddisfare ad un impegno contratto.

Questi sono stati i miei dubbî che ho accennati solamente perchè se ne riconosca la ragionevolezza.

Il Consiglio comunale ha avuto una opinione diversa dalla mia; io ritengo che sia perfettamente convinto di quello che ha fatto, poichè per me vi sono certe materie che stanno al di sopra di qualunque considerazione politica e che non sopportano sottintesi.

Chi firma deve pagare.

Il Consiglio comunale firmando era convinto di poterlo fare, e in questo caso ha fatto bene. Io non ne ero abbastanza convinto, e mi sono distaccato da lui e limitato ad astenermi.

In questo Consesso la cosa è diversa, in questo Consesso non vi è il pericolo che chi firma non possa pagare, quindi è che io posso liberamente votare questa legge.

Non si può, o Signori, disconoscere gli alti concetti politici ed economici che si contengono nel progetto in discussione, e per conseguenza, siccome sento la mia coscienza confortata di aver fatto il mio dovere quando, costretto a giudicare sotto un punto di vista più ristretto mi sono astenuto dal dargli il mio voto, così credo di farlo egualmente qui, dando in questo Consesso voto favorevole al progetto di garanzia governativa per il prestito della città di Roma.

Quantunque, io non posso fare a meno di fare osservare che questa tendenza - che qualificherò in un modo un po' crudo perchè non ne trovo un altro più mite - che questa tendenza di voler sempre parere un poco più che essere, non so se sia quella che più presto conduca alla grandezza. A me piacerebbe che, tanto nelle piccole come nelle grandi amministrazioni, la forza reale fosse più che l'apparente; e per conseguenza vorrei vedere anche Roma più prospera, più ricca, e meglio servita in tutti i servizi sostanziali, rassegnandomi anche, per aver questo, a vedere per qualche tempo le strade un poco meno lunghe o un poco meno larghe.

In ogni modo riconosco la grandissima importanza di porre Roma all'altezza dei suoi nuovi destini, sia per la forma, sia per la sostanza, e quindi voto e saluto con gioia la legge sull'agro romano, e con non minore soddisfazione quella di garanzia al prestito della città di Roma.

Ma in ciò fare parmi proprio un dovere di richiamare l'attenzione del Senato sopra la risoluzione che avrà questa legge per il Consiglio comunale di Roma, salvo a vedere alla fine se avrò ragione io o se l'avrà il Consiglio. Questa legge si risolverà per un lungo periodo di tempo, o in una diminuzione di servizi comunali, o in un aumento di imposte.

Non veggo altro modo di uscirne.

La diminuzione dei servizi comunali la credo assolutamente impossibile, perchè io mi sento il dovere di dichiarare invece che vi è una parte dei servizi comunali che non sono fatti per la semplice ragione che 12,000,000 non sono sufficienti per farli, ma che pure si debbono fare; che ve ne sono alcuni trascurati ed altri fatti incompletamente, ed io potrei additarli; ma ciò non interessa il Senato ed in questo momento ci condurrebbe lungi dal soggetto che deve occuparci.

Di qui la necessità di aumentare l'imposte. Ora, io devo rammentare all'onorevole signor Ministro dell'Interno che la città di Roma, per certe condizioni, di una delle quali ci siamo occupati poco fa, non ha nè industria agraria fiorente, nè industria cittadina di altro genere e quindi la sua economia non ha espansione. Questa è la vecchia storia di Roma; è stato sempre così. Prima che questa popolazione ristretta qui dentro, prenda carattere industriale

di qualsiasi specie, ci vorrà di molto, e certo non lo vedremo noi col periodo della garanzia governativa.

Per tutte queste ragioni non vi è altra pagina sulla quale si possano scrivere nuove imposte se non quella della sovrimposta sull'abitazione ovvero sul dazio consumo.

Roma è una delle città in cui l'abitazione ed il nutrimento riescono più cari. Sarebbe lungo esaminarne le ragioni, ed anche questo ci porterebbe fuori del tracciato; ma questo è un fatto, e quindi coll'aumento di sovrimposta o coll'aumento di dazio consumo si potrebbe arrivare al risultato di ingrandire la città diminuendo la popolazione, dappoichè io ritengo che una delle forze repulsive che impediscono a Roma di svilupparsi come si dovrebbe, oltre le diffidenze più o meno fondate sul discredito delle condizioni di salubrità, sia la difficoltà del vivere.

Io rivolgo queste melanconiche considerazioni all'onorevole Ministro dell'Interno, perchè io auguro, specialmente al Ministro Depretis - seconda edizione - che resti lunghi e felici anni a quel posto, affinchè si preoccupi di queste condizioni di Roma. Io credo che egli sia press'a poco del mio avviso; vale a dire che una grande capitale di un grande Regno non si fa nè coi mezzi limitati di un'amministrazione comunale, nè con espedienti con cui uno rimanda all'altro il pagamento, non sapendosi mai chi sarà quello che pagherà ultimo. Le grandi capitali si fanno col coraggio e i grandi mezzi. Quindi io credo che l'ultima parola di questa questione sarà che l'Italia, riconoscendo la convenienza politica di avere una grande capitale, supplirà a quello che il Comune non può fare.

Con questa speranza e con questa convinzione, io voto la legge per la garanzia governativa per il prestito di 150 milioni del comune di Roma.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Poichè l'onorevole Senatore Vitelleschi ha creduto di dovere portare qui innanzi al Senato quasi un riassunto delle discussioni avvenute nel Consiglio comunale sopra questo grave argomento (e credo che non sia senza pubblica utilità che egli ciò abbia fatto), affinchè l'utilità sia maggiore, mi pare

opportuno che il Senato senta qualcuna delle ragioni su cui si fondava la fiducia alla quale l'onorevole mio Collega, anche in quel Consiglio, Senatore Vitelleschi, non ha mostrato di partecipare.

È giusta la massima che non si deve parere più che essere; ma nel voler parere più che essere si può trovare una soddisfazione e qualche volta un tornaconto. Nessuno, a creder mio, può trovarsene nel volere apparire da meno di quello che si è.

L'onorevole Senatore Vitelleschi infatti ha parlato di soli 12 milioni di rendita ordinaria del comune di Roma, come limite all'attivo del suo bilancio.

Egli al certo comprende fra le entrate ordinarie anche i centesimi addizionali alle imposte dirette, che soltanto per un falso concetto d'amministrazione patrimoniale taluni annoverano fra le straordinarie; sono i centesimi addizionali rendita ordinaria del comune, come è per lo Stato la imposta principale.

Il bilancio del comune dà in entrata ordinaria più che 19 milioni; è vero che ne fanno parte 13 milioni e mezzo di dazi di consumo, sui quali fa carico il corrispettivo canone di 5 milioni dovuti allo Stato, ed altre partite figurative e di giro, ma la somma netta è alquanto superiore agli indicati 12 milioni, i quali non segnano, neppure oggi, il limite alla potenza contributiva del comune.

Ma il discorso dell'onorevole Senatore Vitelleschi fa opportunamente riflettere o ricordare che il comune di Roma non potrebbe soddisfare ai grandi impegni nei quali è entrato con una ardita risoluzione, se non si valesse di tutti i mezzi che sono in sua facoltà per aumentare le sue rendite.

Credo con l'onorevole Vitelleschi che delle economie nei servizi pubblici non se ne possano introdurre, fatta eccezione però per quel milione all'incirca che si spende per la beneficenza, e che l'invocato riordinamento e la riforma delle Opere pie in Roma, potrebbe almeno in parte risparmiare: credo poi che si possono aumentare e notevolmente le rendite. Se v'è comune in Italia, dove sia una ragione palese per poter sorpassare il limite dei centesimi addizionali stabiliti dalla legge, e sono troppi i comuni nei quali ciò avviene, è quello di Roma, dove tutti sappiamo quale vantaggio abbiano

recato alla proprietà fondiaria rappresentata dai fabbricati le sue nuove condizioni politiche, e dove si sta per intraprendere con grave dispendio la bonifica del territorio.

È poi anche da notare che nel comune di Roma non è stata introdotta alcuna delle imposte locali, a larga base, locativa, di fuocatico, di famiglia, di esercizio, che la legge consente ai comuni d'imporre; e l'onorevole Senatore Vitelleschi, il quale con un nobile ed alto sentimento si preoccupa che il municipio non si trovi sprovvisto di mezzi necessari a fare onore alla propria firma, non dubito che, quando capiti l'occasione, favorirà coll'autorevole sua parola le ragionevoli proposte di rendere i mezzi del comune più adeguati agl'impegni nei quali esso è entrato con una risoluzione magnanima, che per parte sua importa dei sacrifici, i quali si possono sostenere soltanto con un'invincibile fiducia nell'avvenire di Roma che è anche l'avvenire d'Italia...

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore FINALI.... Vi è anche un moto quotidiano, che aumenta i mezzi finanziari del comune, indipendentemente da qualunque provvedimento, ed è l'aumento progressivo della popolazione. In un recente documento parlamentare fu calcolato a 5000 all'anno: ma in quel computo medio non si tenne conto del primo aumento verificatosi nel 1871, e col quale l'aumento medio annuale va a 7000 abitanti.

È noto che ogni abitante nuovo porta in Roma un aumento negli introiti del dazio consumo di circa 45 lire all'anno.

In questa somma è compresa la parte del dazio che va allo Stato, ma la maggior parte resta a vantaggio del comune.

È vero anche che cresce la spesa dei servizi pubblici coll'aumentarsi della popolazione; ma si sa bene che non crescono in proporzione eguale, perchè, come avviene in tutte le grandi amministrazioni, c'è sempre quel fondo di spese generali, le quali non vanno crescendo nella ragione aritmetica della popolazione. Le spese dei servizi pubblici in una città che abbia 250 mila abitanti, se la città aumenta fino a 500 mila abitanti, non si raddoppiano.

Io mi sono permesso di fare queste considerazioni, perchè desidero che il Senato sia persuaso che, se non è di lieve momento il pro-

gramma finanziario del comune di Roma, e se non è facile attuarlo, tuttavia tradurlo in atto non è impossibile, quando lo secondi un'abbastanza durevole prosperità, e quando nei cittadini siano quei sentimenti dei quali per certo non si può dubitare.

Del resto poi il riordinamento edilizio di Roma non è interesse e compito meramente municipale; dalla sua capitale lo Stato intero riceve lustro e servizi. Le gravezze locali al di là d'un certo segno non possono giungere; ma fu detto qui ed anche nell'altro ramo del Parlamento, che il Governo non crede d'aver segnato i limiti del concorso della Nazione al rinnovamento della sua gloriosa capitale. Furono limiti imposti dalla situazione finanziaria, le cui migliorate condizioni, progressivamente permetteranno di secondare la ragione e il sentimento politico con maggiore larghezza. Fu un'idea grande che ci condusse a Roma; e qui, come diceva il Re Vittorio Emanuele, che se ne intendeva, tutto ispira a grandezza.

Spero che il Senato vorrà approvare questo progetto di legge, il quale non è altro, in fondo, che l'esplicazione di una riserva contenuta nell'art. 10 della legge pel concorso governativo nelle opere edilizie di Roma. Questo voto è degno dell'altro, col quale si farà il primo passo per redimere l'agro che la circonda, dalla solitudine e dalla malaria.

Io chiedo scusa al Senato di essere entrato forse in troppi particolari; e mi affretto a cedere la parola all'onor. Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Saracco.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Brevissime considerazioni esporrà il Relatore della Commissione, poichè niuno è sorto a combattere il principio della legge.

Le gravi parole pronunciate dagli onorevoli Vitelleschi e Finali, consiglieri comunali entrambi della città di Roma, formano nel parer mio il più autorevole, e starei per dire, il più lusinghiero commento alla Relazione che ho avuto l'onore di dettare, in breve ora, nel nome della Commissione permanente di finanza.

Se l'onorevole Vitelleschi differisce dall'onorevole Finali, laddove si tratta di valutare le risorse presenti della città di Roma, non è men vero, mi pare, che l'uno e l'altro cadano completamente d'accordo in ciò che le risorse

presenti del comune di Roma non bastano a coprire gli impegni che il municipio si è assunto, impegni che, io dissi già nella Relazione, ed ha ripetuto oggi con maggiore autorità l'onorevole Finali, non mancano certamente di qualche ardimento.

Rimane adunque a sapere, come avvertiva or ora l'onorevole Vitelleschi, e con esso l'onorevole Finali, di quali mezzi si voglia e si possa far uso per mettere il comune nella condizione che si permetta di sciogliere gli impegni contratti, e più precisamente, se sia possibile diminuire i servizi pubblici, e come si possano aumentare le rendite del comune di Roma. Se l'una o l'altra, o tutte e due queste cose non fossero possibili, non fa bisogno di avere l'ingegno molto acuto per discernere il risultato finale della legge che stiamo attualmente discutendo.

Sul primo punto io credo, e pare credesse con me la Commissione permanente di finanza, che di diminuzione di servizi pubblici sia molto difficile, e forse inutile parlare. Anzi io non mi sono peritato di affermare che questi bisogni cresceranno a più doppi nel tempo avvenire, se il rinnovamento edilizio e l'ampliamento di questa Roma risponderà al desiderio ed all'aspettazione comune. È impossibile immaginare che una città, la quale sia la capitale del Regno, prenda un aspetto interamente nuovo, Roma particolarmente, senza che al tempo stesso penetri negli animi il convincimento, che i servizi pubblici si dovranno migliorare, vale a dire, che occorrerà spendere assai più, perchè il soggiorno della città diventi gradito, e si possano anche materialmente ottenere quei benefizi, dei quali parlava pur dianzi l'onorevole Finali; volta che sia vero, come niuno dubita, che l'aumento della popolazione sia una delle fonti principali e le più sicure della entrata comunale.

Niuno dunque che abbia fior di senno, crederà mai che si possa fare assegnamento sul risparmio che si potrà ottenere dalla diminuzione dei pubblici servizi, per vedere migliorate le condizioni finanziarie del comune di Roma; vediamo piuttosto se sia possibile aumentare le entrate.

Entro certi limiti, non vi ha dubbio che si può contare sopra un successivo e costante miglioramento nell'entrata del comune, e sovra

questo punto mi accosto in parte all'opinione dell'onorevole Finali. Ma è chiaro a tutti, che le entrate cresceranno lentamente ed appena quanto basti a coprire le cresciute esigenze dei pubblici servizi. Non vale quindi tacerlo, non sarà altrimenti, fuorchè con imposizione di nuove tasse, che il comune di Roma si potrà mettere in grado di soddisfare gli impegni contratti verso gli assuntori del prestito. È una necessità a cui non è possibile sottrarsi quando si delibera la trasformazione edilizia di una grande città. Finora non si è trovato il modo di intraprendere grandi opere pubbliche senza contrarre i grandi debiti, i quali portano sempre l'aumento delle pubbliche gravezze; ed è ben naturale, che in questa parte i comuni seguano l'esempio dello Stato, quando credono che sia venuta l'ora di metter mano ai grandi lavori di utilità generale.

Occorreva quindi esaminare in primo luogo le condizioni finanziarie del comune di Roma, e dovea naturalmente presentarsi al pensiero la domanda, se il municipio di Roma, lasciato libero nella sua azione, consentirà ad imporre nuove gravezze sui contribuenti, in aggiunta ai balzelli, certamente tenui, che gravano presentemente la cittadinanza romana.

La Commissione permanente di finanza vi ha già detto, per mezzo mio, che avrebbe creduto di commettere un atto di leggerezza imperdonabile, e di irreverenza al tempo stesso verso il nobile municipio di Roma, se in materia così delicata e spinosa avesse osato improvvisare un giudizio, ed entrare nel campo più delicato delle congetture circa l'attitudine che prenderà il municipio di Roma. Non basta infatti esaminare uno o più bilanci di un comune per valutare le condizioni della sua finanza, ma bisogna vagliarne tutte le risorse presenti e remote, conosciute o latenti, e metterle in rapporto coi bisogni attuali e colle necessità che in questa Roma si faranno maggiormente sentire nel tempo avvenire.

Per la qual cosa la vostra Commissione permanente di finanza, stretta dal tempo ed impotente a procacciarsi in pochi giorni gli elementi di un sano giudizio, ha stimato che il Senato si vorrà arrendere alle assicurazioni del Ministero, il quale afferma nella sua Relazione - con una parola che pronuncio a malincuore - tale essere *la potenzialità* del bilancio

comunale di Roma, che potrà senza gravi scosse sopportare il servizio del prestito, senza che le finanze dello Stato abbiano da patirne nocumento per fatto della accordata garanzia. Dappoichè non abbiamo nè il tempo nè i mezzi per sindacare il giudizio che ne ha fatto il Ministero, preferiamo che il Senato si pronunzi sulla parola del Governo, che ha qualificato questo provvedimento come un aiuto morale accordato al comune di Roma, anzichè le conseguenze materiali di questa garanzia debbano mai ricadere sul tesoro dello Stato.

D'altra parte abbiamo una deliberazione solenne del municipio di Roma, composto di uomini egregi, parecchi dei quali siedono con grande onore in mezzo a noi; e se il Consiglio comunale di Roma edotto più d'ogni altro delle cose sue, ha creduto di poter prendere un impegno così solenne, qual'è codesto, due cose dobbiamo egualmente credere e tenere per vere: l'una è, che il municipio di Roma giudica di potere coi mezzi propri mantenere fede alla data parola; l'altra, da non potersi pure un momento revocare in dubbio, è questa, che il Consiglio comunale di Roma, intenderà con ogni cura a procacciarsi comunque gli altri mezzi che occorreranno per tenere indenne lo Stato dalle conseguenze dell'accordata garanzia.

Noi non possiamo, senza ingiuria, vedere le cose altrimenti e sollevare dubbî così sulla parola del Governo, come sugli affidamenti ricevuti dal Consiglio comunale di Roma. Il Governo assicura da un lato, che il comune può; dall'altro il Consiglio comunale ha detto che vuole, perchè deve: a noi adunque non rimane altro, che fidare sulla parola dell'uno e dell'altro, e concedere il voto in favore della legge.

Si aggiunge ancora la dichiarazione fatta pur dianzi con nobili ed eloquenti parole dal collega Finali, che ad ogni costo, tranne solo che intervengano alcune di quelle contingenze straordinarie che nessuno può prevedere, il Consiglio comunale terrà fede ai propri impegni, e saprà fare onore alla data parola.

Devo adesso una parola di risposta all'egregio mio amico, il Senatore Vitelleschi.

Egli, nel suo molto abile e fine discorso, dichiarava di professare questi stessi sentimenti, del che niuno che conosce la nobiltà e l'interezza dell'animo suo potrebbe mai dubitare;

ma in mezzo ad altre considerazioni, gli uscì dalla bocca una frase, che io debbo qui rilevare.

Il discorso dell'onorevole Vitelleschi mi è parso che suonasse a un dipresso così: Noi vogliamo fare le grandi capitali di un grande regno. O che le grandi capitali si fanno coi mezzi limitati di un comune?

Io non so se m'inganni, ma la conclusione del discorso mi par questa: che tutto quello che non può fare il comune di Roma, debba farlo lo Stato.

Ora, io lo prego a considerare che noi qui tuteliamo i grandi interessi della Nazione, e che in fin dei conti non è la prima volta che il Parlamento viene in soccorso al comune di Roma, per abilitarlo ad eseguire talune delle grandi opere, che fanno parte del piano d'ingrandimento della città capitale d'Italia. Altra volta fu deliberato il concorso di 50 milioni a carico dello Stato, e non è piccolo il beneficio che procurerà al comune di Roma l'intervento dello Stato nella contrattazione di un prestito, in condizioni eccezionalmente buone, che altrimenti non potrebbe sperare. Non mi parve pertanto che sia ben scelto il momento per esporre questo criterio: che non sarà poi gran male, se lo Stato dovrà sottoporsi a nuovi sacrifici, perchè in fin dei conti non si può domandare ad un comune più di quello che non è in grado di fare, ed al rimanente si appartiene allo Stato di provvedere.

Rispondo primieramente che, avendo il municipio di Roma nella pienezza della sua volontà deliberata la contrattazione di un prestito, ha nel tempo stesso dimostrato di possedere i mezzi per far fronte all'obbligo della restituzione. Però, se contingenze eccezionali intervenissero a creare nuove ed imprevedute difficoltà al comune di Roma, l'Italia non mancherà certamente ai doveri che tiene verso la sua capitale, poichè a Roma ci siamo venuti, e ci vogliamo rimanere, checchè ne possa avvenire. È giusto, dirò anche io, che il paese concorra per veder compiute le grandi opere che il municipio di Roma non fosse in grado di compiere; ma bisogna che prima di ogni cosa sia dimostrato che, malgrado la migliore volontà e malgrado l'aiuto materiale e morale dello Stato, il comune non si trovi realmente in condizioni di eseguire le spese volontariamente deliberate dai suoi legittimi rappresentanti.

Io credo pertanto di interpretare in questa parte il sentimento del paese ed il sentimento del Senato, anzi il pensiero stesso dell'onorevole Vitelleschi, esprimendo la speranza che il Consiglio comunale di Roma si metterà all'opera senza indugio veruno, cioè in questi primi anni nei quali il servizio del prestito cagionerà alla finanza comunale un peso alquanto leggero; perchè se dovesse avvenire che si lasciasse correre l'acqua alla china, finchè i due milioni e mezzo annui del concorso governativo bastano a coprire il servizio del prestito, è alquanto dubbio che il rimedio si possa ancora trovare, e, come già ebbi l'onore di dire altre volte, bisognerebbe ricorrere a sacrifici eroici per crescere le risorse del bilancio comunale, tanto che il comune possa tenere gli impegni e le promesse date in maniera così solenne in cospetto della Nazione.

Questo è il mio pensiero e credo sia pur quello de' miei Colleghi della Commissione permanente di finanza.

Considerate le cose sotto questo rispetto, fidenti che il Governo del Re e specialmente il signor Ministro dell'Interno userà la maggior vigilanza possibile sugli atti della amministrazione comunale di Roma, e nulla lascerà d'intentato per mettere al coperto la sua responsabilità e porre in salvo i grandi interessi della pubblica finanza, noi invitiamo il Senato a dare il voto favorevole al presente disegno di legge.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io risponderò brevi parole agli oratori che hanno precedentemente parlato.

Anzitutto debbo pregare l'onorevole Senatore Vitelleschi di considerare che dell'attuale Presidente del Consiglio, a mio avviso, non ce n'è che una sola edizione (*Ilarità*), perchè, per quanto io sappia, egli non ha dato ad alcuno la facoltà di farne un'altra, più o meno emendata e corretta (*Ilarità prolungata*).

Venendo all'argomento, molto grave e molto delicato, massime dopo le parole pronunciate dall'onorevole Senatore Saracco, io dichiaro che, secondo l'opinione mia e degli onorevoli Ministri miei colleghi, tutto ciò che riguarda l'ingrandimento e l'abbellimento della città di Roma, diventata capitale dello Stato, di questa

Roma che fu capitale del mondo, la cui storia tiene il primo luogo nella storia dell'umana famiglia, e che ancora adesso, pur caduto il principato politico, esercita tuttavia un impero morale, non solo negli antichi suoi Stati, non solo nella nostra Italia, ma in tutto quanto il mondo cattolico, tutto ciò, ripeto, che riguarda questa città, il suo ingrandimento ed il suo abbellimento, tutto quanto mira a farne una capitale degna di un grande paese, quale è l'Italia, deve essere considerato come un interesse politico di prim'ordine, come uno dei più alti interessi politici dei quali il Governo si debba dar cura.

Questo pensiero deve ispirare costantemente gli atti della Amministrazione, nei giusti confini determinati dagli altri grandi interessi dello Stato. E da questo concetto furono ispirate la legge dei 60 milioni per la rettificazione del Tevere, e quella per i 50 milioni di concorso nelle spese edilizie, e poi ancora questo avallo che lo Stato ha dato a Roma per una operazione di credito deliberata dal comune.

Detto ciò, e venendo alla questione in sé stessa, a me non pare che si possa dubitare che il comune di Roma sia in buone condizioni riguardo ai due principali cespiti di entrata sui quali riposa la finanza dei comuni.

Considerando l'incremento della città, quale si è manifestato in questi tredici anni dacchè è capitale dello Stato, e tenuto pure conto di un altro punto di vista, che non bisogna dimenticare, il modo cioè e la saviezza, mi si permetta la parola, colla quale la rappresentanza municipale di Roma ha dimostrato di sapere curare gli interessi economici e finanziari che le sono affidati, e osservando, pur senza entrare in minuti particolari, il bilancio del comune di Roma, vediamo che i due grandi cespiti dai quali i comuni sogliono trarre le loro entrate, pongono il comune di Roma in una condizione buona.

Io intendo dire dei centesimi addizionali, stabiliti dalla legge, che difficilmente potrebbe essere cambiata radicalmente, e del dazio consumo; perchè io pure sono convinto che non sia da sperare una diminuzione delle spese, poichè queste hanno in tutte le grandi città un coefficiente di continuo aumento, e l'esperienza dimostra ancora che tutti i popoli civili vanno di continuo crescendo le loro esigenze, e l'opi-

nione pubblica impone sempre nuove e più gravi spese alle Amministrazioni comunali, le quali non vi si potrebbero sottrarre.

In Roma il dazio consumo è aumentato gradatamente da dieci milioni a non rammento più qual somma molto importante....

Senatore FINALI. A tredici milioni e mezzo.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*.... Cosicché, come ha osservato il Senatore Finali, per ogni nuovo abitante che viene a stabilirsi nella Capitale, sono 40 lire di maggiore introito, da dividersi in proporzioni diverse tra lo Stato e il Comune.

Ora, in questo ultimo decennio le statistiche hanno dimostrato che la popolazione di Roma cresce in ragione di circa 5 mila abitanti l'anno, aumento molto modesto per una capitale.

Ora, calcolando l'aumento di abitanti in ragione di 5 mila ed in ragione di lire 40 per ciascuno, sarebbero 200 mila lire di aumento d'introito annuale; e naturalmente queste 200 mila lire si accumulerebbero da un anno all'altro; la Commissione che ha esaminato questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, ha computato questo aumento e ne ha fatto cenno nella sua Relazione.

Certo che questa entrata è ragguardevole, e non v'ha dubbio che aumenterà, perchè la popolazione che in Roma è soggetta al dazio-consumo, è migliore, sotto il punto di vista finanziario, di quella delle altre città. Qui la popolazione che si aumenta, non in tutto l'anno ma in certe stagioni, è composta di persone che consumano assai più di quello che ordinariamente consuma la media della popolazione soggetta al dazio-consumo: essa si compone di Senatori, Deputati, d'impiegati, di viaggiatori dei quali è frequentatissima la città di Roma, cosicché il dazio-consumo deve rendere assai più di quanto rende in altre città: e ciò deve produrre un miglioramento progressivo e notevolissimo delle finanze comunali.

Vi sono poi i centesimi addizionali per i quali Roma si mantiene in buonissime condizioni. L'ultimo bilancio non dà che 63 centesimi, mentre la media per tutta Italia arriva pressochè a 100, e da 63 centesimi si può andare assai più innanzi senza che vi sia necessità di mettere tutte quelle altre imposte minori e sussidiarie, una almeno delle quali la legge richiede

perchè il comune possa oltrepassare il limite massimo cioè l'ammontare dell'imposta principale che è di 4,400,000.

Senatore FINALI. Sono comprese quelle della provincia.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Una parte grande della spesa provinciale cade a carico della città stessa; qui è inutile fare conti minuti e citare cifre, ma è certo che una somma abbastanza cospicua è ancora a disposizione del comune, considerando che i nuovi fabbricati vanno aumentandosi ogni anno ed ogni anno dev'essere applicata la tassa col relativo aumento dei centesimi addizionali.

E si noti poi che alla perfine questo prestito, fatti i conti in altro modo, si riduce da 150 a 100 milioni od anche meno.

Cinquanta milioni li versa lo Stato, sei milioni servono a pagare un debito, cosicché il vero prestito si riduce a poco più di 90 milioni; questo e non altro è il vero prestito che fa la città di Roma.

Ora, pensando a questa *espansione* che c'è ancora - dico *espansione* perchè pare che non piaccia all'onor. Saracco la parola *potenzialità della finanza* - questa possibile espansione bene intesa a carico dei contribuenti della finanza di Roma, è ancora abbastanza ragguardevole; e però io credo che il Governo ha potuto assicurare in pienissima buona fede che qui veramente non c'era che un impegno morale e un aiuto al comune di Roma, senza alcun sacrificio per lo Stato.

E l'aiuto morale il comune l'ha avuto, perchè i titoli di rendita della nostra Capitale sono negoziati dalla borsa di Berlino e da quella di Londra e sono essi pure divenuti un titolo universale, come la rendita dello Stato; e questo è un vantaggio non solamente pel comune di Roma, ma in generale per tutte le aziende comunali italiane.

Io credo che non avverrebbe poi il finimondo se, per far fronte a' suoi impegni, la città di Roma attuasse alcune di quelle tasse che le darebbero il diritto di oltrepassare il massimo limite stabilito dalla legge e che già sono in vigore, e gravano molti contribuenti in altre città dello Stato.

Ciò nonostante io ammetto e accetto senza riserva il consiglio, lo chiamerò così, che mi ha dato l'onorevole mio amico il Senatore Sa-

racco. Egli conosce le mie opinioni in fatto di amministrazione comunale. La libertà dei comuni spinta fino alla facoltà di fare imprestiti a rotta di collo a me non è piaciuta mai. Io credo anzi che la legge debba mettere un freno a questa facoltà di far prestiti; sia pure lasciato ai contribuenti, per mezzo dei loro rappresentanti, di vincolare sè stessi, ma ad una condizione, che paghino essi stessi le spese che fanno e non rigettino tutto l'aggravio delle spese presenti sulle generazioni future.

La vigilanza del Ministero, se ne assicuri l'onorevole Saracco, sarà intiera; sebbene io credo che se vi è un comune in Italia che non abbisogni di essere vigilato, giudicando dall'esperienza fatta in questi ultimi tempi, è il comune di Roma, perchè la sua amministrazione potrà essere accusata di qualche cosa (e si sa che tutte le amministrazioni possono essere in qualche cosa accusate), ma non credo lo possa essere di prodigalità. E questo io credo che ci debba acquietare molto.

Fatte queste considerazioni, io spero che il Senato vorrà approvare il disegno di legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io pure devo cominciare come l'onorevole Presidente del Consiglio, esprimendo il rincrescimento perchè gli siano tornate disagiati alcune mie parole. Forse invece di dire *edizione* avrei dovuto dire *volume*. Se l'onorevole Depretis ha avuto la fortuna in uno dei volumi della sua vita di riaffermare altamente le istituzioni dello Stato e di rendere grandi servizi al suo paese, non vorrà trovarmi indiscreto se io gliene fo ringraziamento.

Tornando alla nostra questione, io sono ben lieto di aver provocato questo scambio di idee, e che l'onorevole Finali abbia espresso quelle che mossero la maggioranza del Consiglio comunale di Roma, al quale io auguro una piena riuscita. Ripeto qui quello che ho detto anche in Consiglio: non ho molta fiducia in questo successo, ma non credo che sia impossibile. Ciò solo che io posso dire è che non sarà certo per parte dei Consiglieri, se il Consiglio comunale non farà quanto è in suo potere per mantenere i suoi impegni. Però io desidero che questo concetto non sia trattato separatamente, e al punto di vista d'interessi parziali. Quando

io dico che col mettere delle imposte voi non otterrete forse che lo scopo opposto di quello che vi proponete, non è mica che io lo dica come un romano che vorrebbe risparmiare imposte alla sua città nata; io vi pongo sull'avviso perchè non avvenga che, mentre da una parte ingrandite la città nello scopo di attirarvi popolazione e di sviluppare il suo movimento, non riusciate allo scopo opposto.

Ad ogni modo la discussione da me provocata non sarà stata inutile. Ed io stesso voto questa legge con assai migliore confidenza dopo avere uditi i concetti coi quali l'onorevole Presidente del Consiglio ha incominciato il suo discorso a proposito della questione della garanzia al comune di Roma.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri Senatori la parola, si rilegge l'articolo unico di questo progetto cogli annessi allegati:

#### Articolo unico.

Sono approvate le convenzioni stipulate, la prima nel 23 marzo 1883 (Allegato I) e la seconda nel 23 aprile 1883 (Allegato II), tra il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro da una parte, e il sindaco del comune di Roma dall'altra parte.

#### ALLEGATO N. 1.

Tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro da una parte, e il Sindaco di Roma dall'altra parte, rimane convenuto quanto segue:

#### Art. 1.

Il Governo assumerà la garanzia dei titoli del prestito deliberato dal municipio di Roma di lire 150,000,000, interesse 4 per cento netto, ammortamento in 75 anni.

#### Art. 2.

Il capitale che si ricaverà dall'emissione dei titoli del prestito suddetto destinato per 144 milioni di lire ad opere pubbliche, sarà per la somma di 30 milioni di lire effettivi, erogato negli edifici governativi indicati all'articolo 3 della convenzione approvata colla legge 14 mag-

gio 1881, e per la rimanente somma nelle opere edilizie della città di Roma.

A tale effetto la suddetta somma di 144 milioni di lire sarà versata, di mano in mano che si farà l'emissione dei titoli presso la tesoreria centrale, che ne terrà apposito conto corrente fruttante interesse del 2 per cento all'anno.

I pagamenti per prezzi di espropriazione e per lavori saranno fatti in seguito a mandati del sindaco corredati delle opportune liquidazioni e certificazioni, viste da un delegato del Ministero dei Lavori Pubblici.

#### Art. 6.

Infino a che non intervenga la legge che autorizzi il Governo a garantire l'intero prestito di 150 milioni di lire il municipio potrà fare una emissione di titoli per capitale effettivo di 15 milioni di lire, alle condizioni della deliberazione del Consiglio comunale in data 10 novembre 1882, i quali titoli saranno garantiti dal Governo a termini degli articoli 9 e 10 della convenzione approvata con la legge 14 maggio 1881.

Contemporaneamente il comune dovrà acconsentire che il Tesoro depositi alla Cassa dei depositi e prestiti, all'interesse annuo fissato da decreto ministeriale per la medesima, le annualità di lire 2,500,000 o quella parte di esse che sarà necessaria a garantire gl'interessi e l'ammortamento in 75 anni dei titoli emessi.

#### Art. 7.

Ottenuta l'autorizzazione legislativa per la garanzia del prestito i titoli rappresentanti i 15 milioni di lire anzidetti potranno essere tramutati in titoli conformi a quelli del prestito medesimo, cessando gli effetti del precedente articolo 6.

#### Art. 8.

I lavori a cui è destinato il capitale del prestito saranno compiuti in dieci anni.

#### Art. 9.

La presente convenzione non sarà valida se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, e per quelle parti per le quali occorre l'auto-

rizzazione legislativa non sarà valida se non dopo l'emanazione della relativa legge.

La convenzione stessa, per quanto si riferisce alla prima emissione dei 15 milioni di lire, di cui agli articoli 6 e 7, sarà registrata col diritto fisso di lire una.

Roma, addì 23 marzo 1883.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Ministro dell'Interno*  
firmato: DEPRETIS.

*Il Ministro delle Finanze*  
*interim del Tesoro*  
firmato: A. MAGLIANI.

*Il ff. di Sindaco*  
firmato: LEOPOLDO TORLONIA.

firmato: VALERIO TROCCHI, testimonio  
id. CARLO CANTONI id.

Per copia conforme all'originale.

Dalla Direzione generale del Tesoro.  
Roma, li 26 aprile 1883.

*Il Direttore capo della 2ª divisione*  
firmato: F. GRILLI.

#### ALLEGATO N. 2.

Veduta la convenzione stipulata il 23 marzo 1883, tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro da una parte ed il sindaco di Roma dall'altra parte.

Di comune accordo fra le suddette parti contraenti rimane stabilito:

All'articolo 8 della suddetta convenzione addì 23 marzo 1883 è fatta l'aggiunta che segue:

« Il suddetto termine potrà, dietro domanda del comune, essere prorogato per cause straordinarie a quindici anni ».

Roma, addì 23 aprile 1883.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Ministro dell'Interno*  
firmato: DEPRETIS.

*Il Ministro delle Finanze*  
*interim del Tesoro*  
firmato: A. MAGLIANI.

*Il ff. di Sindaco*  
firmato: LEOPOLDO TORLONIA.

firmato: VALERIO TROCCHI, testimonio  
id. CARLO CANTONI id.

Per copia conforme all'originale.

Dalla direzione generale del Tesoro.  
Roma, li 26 aprile 1883.

*Il Direttore capo della 2ª divisione*  
firmato: F. GRILLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge e relativi allegati.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, la votazione sarà inviata allo scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca ora il progetto di legge intitolato: « Concessione di sussidio alla sezione di setificio dell'Istituto tecnico di Como », così concepito:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa a quella speciale.

Si rileggono gli articoli.

#### Art. 1.

Nel bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1883, sarà aggiunta alla somma già stanziata nel capitolo 88 *bis*, della parte straordinaria, la somma di lire cinquantamila, per dotare la sezione di setificio del R. Istituto tecnico di Como, dei mezzi occorrenti a promuovere il perfezionamento dell'industria serica.

(Approvato).

#### Art. 2.

Questa somma sarà ripartita fra il laboratorio di chimica-tintoria e scuola di tessitura e filatura della seta, in quella misura che sarà stabilita d'accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Giunta di vigilanza sull'Istituto tecnico di Como, sentito l'avviso di quella Camera di commercio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Dopo viene l'altro progetto di legge: « Produzione dello zucchero indigeno », così concepito:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io devo ripetere al Senato alcune dichiarazioni e riserve che ebbi l'onore di fare alla Camera dei Deputati, in occasione di questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Il Ministero accetta l'art. 1 del disegno di legge, il quale era stato concordato dalla Commissione col Ministero. Nel tempo stesso però dichiaro che a mio giudizio il progetto di legge non contempla tutta la materia. Quindi occorreranno probabilmente ulteriori provvedimenti che il Ministero avrà cura di presentare al Parlamento. Aggiungo ancora che il Governo dovrà, con regolamento, provvedere in modo efficace alla vigilanza che è necessario di stabilire nelle fabbriche, affinché la ragione fiscale sia convenientemente tutelata.

Ho principalmente chiesto di parlare per dichiarare al Senato, come ebbi già a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, che gli ordini del giorno furono dal Ministero accettati come raccomandazione e come invito a fare degli studi sugli argomenti contemplati negli ordini del giorno medesimi.

Faccio questa dichiarazione anche più specialmente per ciò che concerne i *draw-backs*, cioè la restituzione della tassa percetta sugli zuccheri grezzi e raffinati, essendo questa materia molto grave.

Il Ministero promette di fare gli studi opportuni, ma prende le riserve necessarie, affinché, se un disegno di legge sopra questo argomento dovrà essere presentato al Parlamento, ciò non segua se non dopo che la materia sarà stata diligentemente esaminata, e dopo che si sarà ottenuta la certezza che nessun danno potrà derivarne alla finanza.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Non solo l'Ufficio Centrale non ha nessuna osservazione da fare alle riserve annunciate dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, ma anzi è felice che il signor Ministro tenga dietro agli effetti che produrrà questa legge; perchè crede d'averne la sicurezza che gli effetti suoi non saranno che benefici per lo sviluppo tanto dell'agricol-

tura nazionale, come dell'industria, e precisamente di quell'industria dello zucchero che manca quasi affatto nel nostro paese e che ha prodotto tanti vantaggiosi risultati nei paesi vicini, e perfino nella Russia, la quale parrebbe dovesse avere un territorio ed un clima poco adatto per la produzione della barbabietola.

L'Ufficio Centrale confida che, veduto l'effetto di questa legge, il signor Ministro delle Finanze non si troverà nella necessità di proporvi modificazioni o di provocare altre disposizioni, le quali abbiano a limitare il vantaggio qualunque che potrà recare all'agricoltura, non meno che all'industria; ma nel caso che, contro ogni previsione, le sue conseguenze non fossero così buone come i membri dell'Ufficio Centrale prevedono, essi sarebbero i primi a desiderare che ogni danno della pubblica finanza venisse eliminato con successive modificazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla speciale.

Si rilegge l'articolo primo per metterlo in discussione.

(V. *infra*).

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non ho le convinzioni e le speranze dell'onorevole Relatore, rispetto agli effetti della coltivazione della barbabietola, ma lascio da parte questa grave questione, e intendo solo procedere ad una domanda di un genere affatto nuovo, credo, in quest'assemblea, domanda la quale devo rivolgere al signor Ministro o all'onorevole Relatore.

Ecco di che si tratta: da un quarto d'ora che io ho sott'occhio questo progetto di legge, leggo e rileggo l'articolo primo, e non arrivo a capire che cosa esso intenda esprimere.

Desidererei dall'onorevole Relatore o dal signor Ministro una spiegazione.

Avendo qualche cognizione della materia, credo non ingannarmi intorno lo scopo dell'articolo, ma la forma rimane pur tuttavia oscura.

Le mie domande sono però due, l'una quella che ho annunciato pregando il Ministro o il Relatore vogliano spiegare al Senato quale sia il tema di quest'articolo; l'altra tende a provocare un'assicurazione dell'onorevole signor Ministro che, essendo l'articolo così, a mio modo

di vedere, male redatto, non ne possano venire equivoci e danni più tardi per le Finanze; ed in ogni modo quali saranno gli effetti di questo progetto di legge sulle Finanze dello Stato.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Io dirò all'onorevole Brioschi, forse non effettivamente quello che si deve intendere secondo la redazione di questo articolo, ma almeno quello che ne intendo io.

Quest'articolo, in verità, io lo troverei chiarissimo. Presentemente la tassa sulla fabbricazione dello zucchero si determina sullo zucchero effettivamente prodotto, e la finanza tien dietro a tutte le operazioni che si fanno nella fabbrica.

L'ultima di queste operazioni si è la pesatura dello zucchero che viene prodotto; e la tassa viene determinata in base alla legge del 1879. Questa tassa poi è diversa secondo che si tratta di zucchero greggio o raffinato.

La differenza fra la tassa che gravita sopra un quintale di zucchero greggio, e quella che gravita sopra un quintale di zucchero raffinato è di lire 5,20, costituita dalla differenza fra lire 32,20, tassa dello zucchero greggio e lire 37,40, importo della tassa sullo zucchero raffinato.

Vi sono altri sistemi di tassazione.

In Germania, per esempio, la tassa si applica alle barbabietole che entrano nella fabbrica. Una volta entrate, e stabilito il loro peso, è stabilita anche la tassa della quale deve essere caricato l'industriale, il quale è perfettamente libero di cavare tutta quella maggior quantità di zucchero che può da queste barbabietole, e quindi di lavorare anche i melassi con gravi spese, poichè il poco zucchero che cava da tale lavorazione non è sottoposto a tassa speciale.

Il proponente di questo progetto di legge aveva ideato di mantenere il sistema della determinazione della tassa sopra il vero zucchero prodotto, ma avrebbe voluto eliminare certe pratiche che si fanno presentemente, avrebbe voluto cioè che la finanza si fosse limitata ad una sola operazione, alla pesatura dello zucchero che effettivamente fosse sortito dalla fabbrica.

Nè un sistema, nè l'altro ha incontrato il gradimento dell'onorevole Ministro e della Camera

dei Deputati. Se n'è sostituito un terzo che è quello che è descritto in questo articolo primo, in termini che, a mio modo di vedere, sarebbero abbastanza espliciti.

Col sistema ora in attività, il Governo comincia a misurare i succhi e si stabilisce che ogni ettolitro di succhi debba dare per lo meno 1400 grammi di zucchero. Se dà effettivamente di più, bisogna pagare la tassa su questo maggior ricavo.

Se l'ettolitro di succo, ridotto in zucchero ne dà meno di 1400 grammi, l'industriale non ha il diritto di pagare quel tanto di meno che risulterebbe dalla pesatura, ma deve pagare la tassa sull'ipotesi, contraddetta dal fatto, che dall'ettolitro di succo si possano ricavare almeno 1400 grammi di zucchero.

Adesso invece, secondo il sistema che sarebbe stato accolto con questo articolo, si dovrebbe ritenere che ogni ettolitro di succo debba dare per lo meno 1500 grammi di zucchero greggio.

Ma non si deve guardare poi a quello che l'industriale effettivamente ricava da quell'ettolitro di sugo. Se l'ettolitro di sugo al densimetro (che equivarrebbe al peso mosto) ne misura che un grado, si dovrà ritenere che l'industriale abbia a ricavarne 1500 grammi di zucchero. Se invece il sugo al densimetro segnerà due gradi, si dovrà ritenere che da quell'ettolitro l'industriale ricaverà il doppio, cioè 3000 grammi di zucchero.

Se invece, poichè la scala del densimetro avrà anche le frazioni, se invece il succo segnerà un grado e mezzo, allora si dovrà ritenere che dall'ettolitro di succo potrà ricavare l'industriale 1500 grammi di zucchero, più 750 grammi, ossia grammi 2250.

Una volta trovata la quantità di zucchero che l'industriale potrà ricavare da quei succhi, è anche determinata la tassa.

In questo modo l'industriale potrà poi lavorare il succo come meglio crederà; potrà introdurre nella sua fabbrica tutti i perfezionamenti, anche costosi, che potesse credere vantaggiosi; potrà lavorare anche il melasso e cavare qualche cosa anche da quello, con la certezza che l'importo della tassa da lui dovuta non crescerà mai, perchè è determinata al momento della pesatura del succo, ossia nel momento in cui questo viene cimentato coll'immersione del densimetro.

Con siffatto sistema scompare apparentemente la differenza fra la tassa dello zucchero greggio e la tassa di quello raffinato, ma in fatto questa differenza c'è ancora, perchè per produrre un quintale di zucchero raffinato ci vuole una quantità di succo molto maggiore di quella che occorre per produrre un quintale di zucchero greggio.

Quindi, siccome la tassa si paga sulla quantità dei gradi segnati dal densimetro e sul volume del succo, ne viene che l'industriale il quale produce zucchero greggio, paga una tassa corrispondente alla tassa attuale dello zucchero greggio, e l'industriale che crede di lavorare i succhi diversamente, finisce per pagare, non dico con precisione matematica, ma presumibilmente finisce, dico, col pagare la tassa di cui ora è gravato lo zucchero raffinato.

Questa presunzione è fondata sulla considerazione che ora accenno.

La differenza che si è introdotta nel determinare la tassa sullo zucchero greggio e la tassa sullo zucchero raffinato, necessariamente deve essere stata stabilita, tenendo conto della maggiore quantità di succhi che occorrono per produrre un quintale di zucchero raffinato, in confronto della quantità di succhi necessaria per produrre un quintale di zucchero greggio, e, tenuto pure conto delle maggiori spese di fabbricazione che sono necessarie per produrre lo zucchero raffinato, in confronto di quelle che occorrono per produrre lo zucchero greggio.

Ora, se l'onorevole Senatore Brioschi, dopo queste considerazioni e spiegazioni vorrà avere la compiacenza di rileggere il primo articolo del progetto di legge, io confido che esso medesimo, colla acutezza che tanto lo distingue, riconoscerà che l'idea che lo informa, oltre di essere espressa chiaramente, corrisponde da una parte alle esigenze della finanza, e dall'altra ai bisogni che presentemente hanno l'agricoltura e l'industria.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ecco gli schiarimenti che sono in grado di dare all'onorevole Senatore Brioschi.

Secondo le leggi attuali, la tassa sulla produzione dello zucchero indigeno si accerta nel modo seguente: vi è una prima determinazione provvisoria che è perfettamente identica alla

*prise en charge* del sistema francese; si pone a carico del fabbricante la tassa corrispondente a 1400 grammi per ogni ettolitro di succhi defecati. Questa però è una determinazione preliminare e provvisoria della tassa, imperocchè l'Amministrazione ha il diritto di accertare quale è il prodotto effettivo della fabbricazione dello zucchero, rettificando così il suo primo accertamento provvisorio; e da ciò avviene che il caricamento dato al fabbricante può essere accresciuto o diminuito, a seconda che l'accertamento del fatto materiale del prodotto sia maggiore o minore di quello che fu presunto coll'accertamento preventivo del densimetro.

È un fatto però che, essendo di poca importanza la produzione dello zucchero presso di noi, il primo procedimento della *prise en charge* non è stato mai praticato; e la tassa è stata sempre accertata secondo la quantità effettiva del prodotto.

Ora, col disegno di legge d'iniziativa parlamentare che stiamo discutendo, si tratta di abolire il secondo procedimento, cioè l'accertamento della tassa secondo il prodotto effettivo, e di fermarsi al primo procedimento che ora è provvisorio, facendolo addivenire definitivo. Gli effetti però non sono definitivi anche pel fabbricante il quale ha diritto di chiederne la correzione, invocando un secondo accertamento sulla quantità del prodotto; diritto che all'Amministrazione non compete. A prima vista il sistema che si propone con questo progetto di legge è meno fiscale. Primieramente, perchè l'Amministrazione non ha il modo di rettificare gli errori del suo primo accertamento. In secondo luogo, perchè può sperarsi dal fabbricante una vigilanza meno permanente di quella che sia presentemente. D'altra parte però è da considerare che questo sistema, come è proposto, è già in vigore in altri Stati; nel Belgio ed in Olanda.

Ciò posto, erano due le questioni tecniche da risolvere.

La prima concerne il numero dei grammi di zucchero che si deve presumere che si possa estrarre da un quintale di succhi defecati.

È sembrato anche agli uomini tecnici più competenti che alla Finanza possa convenire la determinazione di 1500 grammi.

La seconda: in qual modo si avesse a determinare la densità dei succhi. Sopra questo ar-

gomento l'Amministrazione non aveva precedenti, perchè, come ho detto, non ha mai usato il densimetro per l'accertamento provvisorio della tassa. Quindi si sono dovute raccogliere informazioni tecniche da uomini competenti, e si è veduto che si può adottare il sistema, che è in vigore altròve, del densimetro centesimale partendo dalla base di una densità dell'acqua distillata a 4 gradi centigradi.

Forse la redazione dell'articolo non riesce a prima vista chiarissima, ma per verità, esaminandolo attentamente, se ne comprende senza alcun dubbio il concetto e il significato.

L'onorevole Brioschi mi ha domandato, se io credo che la Finanza possa avere danno da questa mutazione di base di accertamento dell'imposta. Secondo le osservazioni e gli studi fatti fin ora, io potrei rispondere che è difficile di supporre che vi sia danno, imperocchè adesso possiamo accertare veramente questa imposta sulla base di 1400 grammi, e abbiamo il correttivo di un accertamento posteriore sul prodotto. Perdiamo questo diritto; ma la quantità di 1400 si eleva a 1500. Abbiamo poi l'esempio di altri paesi che ho citato; ma io non potrei prevedere quale possa essere il risultato pratico dell'applicazione di questo nuovo modo di accertare l'imposta, specialmente in relazione alla produzione dello zucchero raffinato. Può sorgere sempre il dubbio se la quantità maggiore di succhi defecati delle barbabietole sulla quale si accerta l'imposta, non sia un compenso equivalente alla differenza della tassa tra lo zucchero greggio e il raffinato. Ed è per questo che ho espresse delle riserve alla Camera e le ho ripetute qui oggi; nel senso che l'Amministrazione intende che questa sia una legge *ad experimentum*, salvo a presentare proposte definitive allorquando l'esperienza ed anche ulteriori studi tecnici avranno potuto chiarire che qualche offesa anche eventuale possa derivarne alla Finanza dello Stato.

Io non avrei altri schiarimenti da dare all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ringrazio molto l'onorevole Ministro delle Finanze e il Relatore per gli schiarimenti che si compiacquero darmi.

Ma nel ringraziarli, non mi posso dichiarare soddisfatto rispetto al primo scopo della mia

domanda, il quale era che si compiacesse di interpretare la redazione del primo articolo. Si l'uno che l'altro hanno spiegato il concetto dell'articolo, ma io devo rimanere nella convinzione che l'articolo siccome è scritto non rende chiaramente il concetto stesso, e perciò la loro spiegazione si attaglia più a quanto dovevasi dire che a quanto fu detto.

Mi sorge inoltre un dubbio che devo manifestare. È detto nell'articolo che la scala incomincia da un centesimo di densità; ma se la densità fosse minore di un centesimo che ne avverrà? L'articolo è redatto per modo che pare escluda questo caso, come parrebbe bensì escludesse le parti centesimali superiori all'unità; domanderei perciò all'onorevole Relatore in questi casi quale sarebbe l'applicazione di questo articolo della legge.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Io credeva in vero di essermi spiegato bene, ma invece, forse per la distanza o per il timbro della mia voce, l'idea che mi parve di avere espressa, non è stata completamente afferrata dall'onorevole Senatore Brioschi. Io ho fatto perfino l'ipotesi che vi fossero delle frazioni di centesimo....

Senatore BRIOSCHI. Al di sopra di uno.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*.... Al di sopra, perchè la minore produzione deve ritenersi quella che è rappresentata da 1500 grammi di zucchero per ogni ettolitro di succhi defecati. E questo poi lo deduco anche dalle disposizioni vigenti.

Ora, al di sotto di 1400 grammi, credo che non si possa andare colle disposizioni degli articoli 12 e 13 del Regolamento del 1877.

Adesso c'è un minimo di 1400 grammi. L'onorevole Ministro ci ha detto che non si è ricorso al sistema di misurare i succhi, perchè si ha l'altro sistema della pesatura dello zucchero che sorte dalla fabbrica; ma se si fossero applicati i suddetti articoli, al disotto di 1400 grammi non si sarebbe potuto discendere.

Ora questi 1400 grammi sono portati a 1500; e mi pare che, sia per l'interpretazione offerta dal testo della legge e del regolamento vigenti, sia anche per le parole colle quali è concepito quest'articolo, lo si debba intendere così: che il minimo prodotto presumibile di un

ettolitro di succhi defecati deve essere di 1500 grammi; che questo prodotto possa essere maggiore; e che la maggior copia di prodotto debba essere determinata, sia per gradi interi, sia per frazioni di gradi, dal densimetro che s'immerge nel mosto defecato.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. In verità mi sembra che l'articolo non sia scritto bene....

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Non l'ho scritto io.

Senatore CANNIZZARO.... Lo so. La difficoltà mossa dall'onorevole Senatore Brioschi è giusta, se si deve stare alle espressioni dell'articolo soltanto, ed applicarlo senza un regolamento che ne spieghi le particolarità. S'intende che quando la densità comincia ad essere uno più un centesimo, si calcolano i 1500 grammi di zucchero; ma ci sono dei succhi poveri la cui densità è superiore di uno e non arriva ad uno più un centesimo.

La quantità di zucchero non si può invero calcolare rigorosamente proporzionale alla densità del succo.

Certo però nessuno può dubitare del principio della legge colla quale s'intende di adottare lo stesso sistema del Belgio. Vale a dire: che la quantità di zucchero si determina dalla densità del succo.

In questo modo è stata determinata la base, il punto principale della curva che esprime il rapporto tra la densità del succo ed il peso di zucchero, essendo stato detto di calcolare 1500 grammi per ettolitro di succo della densità uno ed un centesimo.

Partendo da questo dato convenuto e dalle Relazioni note tra le quantità di zucchero e le densità delle soluzioni di esso, si può continuare la curva e dare nel regolamento le opportune norme per applicare la legge in tutti i casi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola...

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Domando la parola per una correzione di stampa.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Avverto alla necessità di correggere un errore di stampa occorso.

Le parole di *seconda classe* che seguono alle parole *zucchero greggio* dovrebbero chiu-

dersi fra parentesi, perchè altrimenti potrebbero dar luogo alla credenza erronea che vi siano zuccheri greggi di prima classe e zuccheri greggi di seconda classe, e che qui si parli di zucchero greggio di seconda classe, mentre invece lo zucchero greggio è zucchero di seconda classe.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si darà di nuovo lettura dell'art. 1 per porlo ai voti.

#### Art. 1.

La liquidazione della tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno sarà fatta in base alla densità dei sughi, iscrivendosi a carico del fabbricante una quantità di zucchero greggio di 2<sup>a</sup> classe, corrispondente a 1500 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risulterà superiore all'unità la loro densità a 15 gradi centigradi di temperatura, intendendo presa per unità di densità quella dell'acqua distillata alla temperatura di 4 gradi centigradi.

Sarà però in facoltà del fabbricante di esigere, al principiare di ogni annata di esercizio e per tutta la durata della stessa, che la tassa venga esatta sulla quantità di zucchero effettivamente prodotto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Si passa all'articolo 2.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

#### Art. 2.

È data facoltà al Governo, udito il Consiglio di Stato, di ridurre a testo unico le diverse leggi sull'industria degli zuccheri.

(Approvato).

#### Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Ora si leggeranno e si porranno ai voti gli

ordini del giorno presentati dalla Camera dei Deputati.

#### Differenza fra dazio e tassa.

« La Camera, riconoscendo che onde promuovere lo sviluppo dell'industria degli zuccheri è indispensabile assicurare alla stessa un lungo periodo di calma e stabilità nei rapporti d'imposta;

« Convinta quindi che non si debba diminuire, almeno per 10 anni, la differenza attualmente esistente fra l'ammontare del dazio e quello della tassa sulla produzione indigena, costituendo tale differenza una necessaria difesa dell'industria nazionale in confronto della straniera che ritrovasi in condizioni tecniche e tributarie assai più vantaggiose, passa all'ordine del giorno ».

(Approvato).

#### Trasporti.

« La Camera, invita il Governo a volere studiare le modificazioni da introdursi nelle tariffe ferroviarie, allo scopo di agevolare quanto è possibile il trasporto delle barbabietole a grande velocità, anche per percorrenze brevissime ».

(Approvato).

#### Drawbacks.

« La Camera, invita il Governo a voler presentare un disegno di legge inteso a determinare l'ammontare e la modalità per la restituzione di tassa e di dazio, da accordarsi alla esportazione dello zucchero greggio o raffinato ».

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Relativamente a questo ordine del giorno, devo ripetere le riserve fatte al Senato. Io accetto di fare degli studi sulla restituzione della tassa sugli zuccheri grezzi e raffinati che si esportino; ma non posso assumere l'impegno di presentare un disegno di legge al riguardo. È questa una materia assai grave, la quale potrebbe davvero compromettere la Finanza. Io dichiaro,

come già ho dichiarato alla Camera dei Deputati, che sarà questo un tema da studiare; ma assumermi l'impegno di presentare un apposito progetto di legge, è cosa, ripeto, troppo grave. Pregherei perciò l'Ufficio Centrale di non insistere perchè si metta ai voti questo ordine del giorno, e di volere accettare la dichiarazione che ho fatta, che cioè questa materia sarà diligentemente studiata dall'Amministrazione.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si accontenta della dichiarazione del signor Ministro, ed anzi lo ringrazia per la dichiarazione medesima. Perciò non insiste a che sia votato quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non insistendo l'Ufficio Centrale perchè sia posto ai voti quest'ordine del giorno sui drawbacks, s'intende ritirato.

Ora pongo ai voti l'ultimo ordine del giorno su questo progetto, del tenore seguente:

#### Borse.

« La Camera, confidando che il Governo vorrà sollecitamente istituire borse biennali per studî sulla coltivazione della barbabietola, sulla fabbricazione dello zucchero, sulla coltivazione dell'ambra zuccherina e sulla relativa industria, passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei cinque progetti di legge discussi ed approvati nella seduta d'oggi.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa; prego i signori Senatori Segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

Leggo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Bonificazione agrario dell'agro romano:

Senatori presenti . . . . .	76
Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	13
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva).

Riparto tra lo Stato e gli enti interessati della spesa necessaria alla esecuzione delle opere di bonificazione, contemplate dalla legge 23 luglio 1881:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Garanzia governativa per il prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal Municipio di Roma:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	14

(Il Senato approva).

Concessione di un sussidio alla sezione di setificio dell'Istituto tecnico di Como:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	11

(Il Senato approva).

Produzione dello zucchero indigeno:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	42
Contrari . . . . .	34

(Il Senato approva).

Domani seduta alle ore due pomeridiane col seguente ordine del giorno:

I. Votazione di ballottaggio tra i Senatori Majorana-Calatabiano e Saracco, a compimento della Giunta d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Classificazione di strade nazionali;
2. Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1883;
3. Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).